

ANNO 2011/2012

Seduta XXXVII: lunedì 13 febbraio 2012 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Commemorazione di Umberto Marra	3350
2. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissioni	3350
3. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative parlamentari generiche	3352
4. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative parlamentari elaborate	3353
5. Mozioni evase	3353
6. Mozioni ritirate	3353
7. Presentazione di atti parlamentari	3354
8. Risposte scritte a interpellanze.....	3354
9. Elezione di un Pretore aggiunto per la Pretura del Distretto di Bellinzona.....	3354
- Rapporto del 23 gennaio 2012 dell'Ufficio presidenziale GC	
10. Proposta di risoluzione (iniziativa cantonale) del 23 gennaio 2012 presentata dal gruppo PLR concernente il Centro di registrazione asilanti di Chiasso.....	3355
- Proposta di risoluzione (iniziativa cantonale) del 23 gennaio 2012	
- Rapporto del 7 febbraio 2012; relatore: Corrado Solcà	
11. Revisione totale della legge sull'avvocatura	3365
- Messaggio del 12 ottobre 2010 n. 6406	
- Rapporto del 28 novembre 2011 n. 6406R; relatore: Angelo Paparelli	
12. Chiusura della seduta e rinvio	3379

PRESIDENZA: Gianni Guidicelli, Presidente

Alle ore 14:05 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 86 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Agustoni - Bacchetta-Cattori - Badaracco - Badasci - Barra - Bassi - Beretta Piccoli L. - Beretta-Piccoli F. - Bergonzoli - Bignasca A. - Bignasca M. - Boneff - Bordoni Brooks - Branda - Brivio - Caimi - Canepa - Canevascini - Caprara - Cavadini - Cavalli - Caverzasio - Celio - Cereghetti - Corti - Cozzaglio - Crivelli Barella - Dadò - De Rosa - Del Bufalo - Del Don - Delcò Petralli - Denti - Dominé - Ferrari - Filippini - Foletti - Franscella - Fraschina - Galusero - Garobbio - Garzoli - Ghisolfi - Gianora - Giudici - Gobbi - Guerra - Guidicelli - Gysin - Jelmini - Kandemir Bordoli - Lurati I. - Lurati S. - Maggi - Malacrida - Mariolini -

Mellini - Minotti - Morisoli - Orelli Vassere - Orsi - Ortelli - Pagani - Pagnamenta - Paparelli - Passalia - Pedrazzini - Peduzzi - Pinoja - Polli - Ponzio-Corneo - Pronzini - Quadranti - Ramsauer - Robbiani - Rückert - Sanvido - Savoia - Schnellmann - Seitz - Solcà - Steiger - Storni - Viscardi - Vitta - Zanchi

Si sono scusati per l'assenza:

Chiesa - Pellanda - Salvadè - Stojanovic

1. COMMEMORAZIONE DI UMBERTO MARRA

GUIDICELLI G., PRESIDENTE - Lo scorso 27 gennaio ha suscitato grande commozione la notizia della dipartita dell'ex collega Umberto Marra.

Il defunto fu membro del Gran Consiglio per le file dell'Unione democratica di centro nella legislatura 2003-2007. Nella sua attività parlamentare fece parte delle Commissioni speciali dell'energia, della pianificazione del territorio e delle bonifiche fondiarie. Politicamente attivo anche a livello locale fu consigliere comunale a Lugano per l'UDC e poi per la Lega dei ticinesi. Lasciata la politica nel 2008, Umberto Marra impegnò parte del suo tempo in attività sociali.

Ci alziamo per un momento di raccoglimento nel ricordo dello scomparso.

2. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

n. 6589 11 gennaio 2012

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 26 settembre 2011 presentata da Francesco Maggi per il gruppo dei Verdi "Creare anche in Ticino una comunità virtuale per promuovere il risparmio energetico" (*)
(alla Commissione speciale dell'energia)

n. 6592 17 gennaio 2012

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 7 novembre 2011 presentata da Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari per il gruppo socialista "Evitare ulteriori pressioni sui salari svizzeri con l'introduzione di una norma che vincoli al pagamento dei salari in franchi" (*)

n. 6593 17 gennaio 2012

Competenza per il perseguimento delle contravvenzioni in materia di armi, accessori di armi e munizioni (modifica della legge cantonale del 20 aprile 2009 di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni)
(alla Commissione della legislazione)

- n. 6594 17 gennaio 2012
Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare del 1° giugno 2010 presentata nella forma elaborata da Jean-François Dominé e cofirmatari per la modifica dell'art. 17 cpv. 1 della legge organica comunale (Tempi giusti per la presentazione dei conti consuntivi dei Comuni)
(alla Commissione della legislazione)
- n. 6595 18 gennaio 2012
Richiesta del credito di 2'759'726 franchi per lavori urgenti come anticipo di lavori di risanamento e di ristrutturazione previsti per la V fase del programma di intervento al Centro professionale di Trevano
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 6463A 24 gennaio 2012
Revisione parziale della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 6596 24 gennaio 2012
Richiesta di un credito complessivo di fr. 2'642'000.- per il risanamento finanziario della Fondazione Monte Verità, per la progettazione di lavori di risanamento degli immobili e per interventi urgenti
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 6597 24 gennaio 2012
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 21 settembre 2010 presentata da Angelo Paparelli e cofirmatari "Riottenere l'apertura al traffico veicolare da e per i Comuni di Montagna del ponte di Cercera e via della Posta nel Comune di Mendrisio, quartiere di Rancate" (*)
- n. 6598 24 gennaio 2012
Adesione del Cantone Ticino al concordato latino del 29 ottobre 2010 sulla coltivazione e il commercio della canapa
(alla Commissione della legislazione)
- n. 6599 24 gennaio 2012
Aggregazione dei Comuni di Bogno, Cadro, Certara, Cimaderna, Lugano, Sonvico e Valcolla in un unico Comune denominato Lugano
(alla Commissione speciale aggregazione di Comuni)
- n. 6600 24 gennaio 2012
Aggregazione dei Comuni di Besazio, Ligornetto, Mendrisio e Meride in un unico Comune denominato Mendrisio
(alla Commissione speciale aggregazione di Comuni)
- n. 6601 31 gennaio 2012
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 2 giugno 2008 presentata dalla Commissione speciale sanitaria "Studio della contenzione negli ospedali acuti in Ticino" (*)

- n. 6602 31 gennaio 2012
Richiesta di un credito quadro di fr. 27'000'000.- per la concessione di aiuti cantonali ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 della legge di applicazione della legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (LaLPR del 22 giugno 2009) nel quadriennio 2012-2015
Stanziamento di un credito quadro di fr. 13'000'000.- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2012-2015
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 6603 31 gennaio 2012
Approvazione del progetto e preventivo aggiornato per il risanamento della rete stradale principale d'interesse agricolo-forestale della Media Valle di Blenio e concessione di un credito di fr. 2'651'450.- quale sussidio per il II periodo dei lavori
(alla Commissione speciale delle bonifiche fondiarie)
- n. 6604 31 gennaio 2012
Approvazione del progetto e preventivo aggiornato per il risanamento della rete stradale principale d'interesse agricolo del Comune di Blenio e concessione di un credito di fr. 1'626'750.- quale sussidio per i lavori
(alla Commissione speciale delle bonifiche fondiarie)
- n. 6605 1° febbraio 2012
Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare dell'8 novembre 2011 presentata nella forma elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per la modifica degli artt. 52 e 170a della legge sull'esercizio dei diritti politici "Pubblicazione dei dati statistici (panachage, ecc.) relativi all'elezione del Consiglio nazionale"
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

(*) Art. 101 cpv. 4 - LGC/CdS

⁴Se il Consiglio di Stato non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro un mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro un anno.

3. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE

Seitz G. - 23.01.2012

Modifica della legge di procedura per le cause amministrative (tasse di giustizia) - Facoltà di ricorso al Consiglio di Stato da parte del cittadino
(alla Commissione della legislazione)

Seitz G. - 23.01.2012

Modifica della legge sul notariato e dell'ordinanza sul registro fondiario
(alla Commissione della legislazione)

Seitz G. - 23.01.2012

Decreto esecutivo per proporre uno sgravio in forma d'amnistia fiscale ai risparmiatori in aiuto all'economia
(alla Commissione speciale tributaria)

4. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE

Garzoli G. e cofirmatari - 23.01.2012

Modifica della legge sui campeggi del 26 gennaio 2004 (istallazione di bungalow nei campeggi ticinesi: una necessità)
(alla Commissione della legislazione)

Pinoja G. e cofirmatari - 23.01.2012

Modifica degli artt. 37c e 154 della legge tributaria e dell'art. 8 del regolamento di applicazione della legge per l'innovazione economica (Defiscalizzare gli investimenti nelle società innovative ai sensi della L-inn)
(alla Commissione speciale tributaria)

5. MOZIONI EVASE

Kandemir Bordoli P. e cofirmatari per PS - 07.11.2011

Evitare ulteriori pressioni sui salari svizzeri con l'introduzione di una norma che vincoli al pagamento dei salari in franchi
(v. messaggio 17.01.2012 n. 6592)

6. MOZIONI RITIRATE

Quadri L. (ripresa da Guerra M.) - 26.09.2011

Il Delegato cantonale contro il razzismo venga incaricato di occuparsi della discriminazione nei confronti dei ticinesi

7. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Gli atti parlamentari sono allegati alla fine del verbale della seduta (v. p. [3380](#)).

8. RISPOSTE SCRITTE A INTERPELLANZE

Le risposte scritte alle interpellanze (art. 140 cpv. 5 LGC/CdS) sono allegate alla fine del verbale della seduta (v. p. [3404](#)).

9. ELEZIONE DI UN PRETORE AGGIUNTO PER LA PRETURA DEL DISTRETTO DI BELLINZONA

Rapporto del 23 gennaio 2012

Ai sensi dell'art. 114 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, si procede alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un Pretore aggiunto per la Pretura del Distretto di Bellinzona.

1° Scrutinio (maggioranza assoluta dei votanti)

<i>Schede distribuite:</i>	83
<i>Schede rientrate:</i>	83

<i>Risultato:</i>	
<i>Schede bianche:</i>	14
<i>Schede nulle:</i>	2
<i>Federici Gloria:</i>	45
<i>Remondi Cristina:</i>	22

La signora Gloria Federici è pertanto nominata Pretore aggiunto per la Pretura del Distretto di Bellinzona.

**10. PROPOSTA DI RISOLUZIONE (INIZIATIVA CANTONALE) DEL 23 GENNAIO 2012
PRESENTATA DAL GRUPPO PLR CONCERNENTE IL CENTRO DI
REGISTRAZIONE ASILANTI DI CHIASSO**

Rapporto del 7 febbraio 2012

Conclusioni del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze: si chiede al Parlamento di sostenere la proposta di risoluzione.

È aperta la discussione.

CAVADINI S., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - Il problema legato alla politica d'asilo nel nostro Cantone è stato dibattuto a più riprese in vari consessi istituzionali, trovando ampio spazio sui media. Il tema è particolarmente sentito dalla popolazione (non solo in periodi elettorali); bisogna tuttavia prestare attenzione alla strumentalizzazione e alla facile demagogia nella quale ogni tipo di dibattito rischia di cadere.

Accogliere entro i propri confini nazionali persone di etnia e provenienza diverse è un argomento dibattuto in ogni Paese e non è sempre facile conciliare gli obiettivi delle politiche d'asilo nell'effetto della loro attuazione con la quotidianità della comunità ospitante. Una società civile deve tuttavia riuscirci in quanto è un dovere sancito dalle leggi e un atto di civiltà; la cronaca di questi giorni ci ricorda il dramma che spesso si cela dietro ogni asilante.

Non sempre però chi chiede aiuto è mosso da buone intenzioni e non si può pensare che pochi gestiscano i problemi legati alla politica d'asilo, soprattutto quando chi se ne deve fare carico è una città e una regione di confine già attanagliata da problemi che caratterizzano queste zone. Quando una comunità giunge al limite dell'esasperazione, in seguito al ripetersi di episodi spiacevoli, i presupposti che fondano le buone intenzioni della politica d'immigrazione rischiano di venir meno, con la conseguenza che l'incontro di due mondi (asilanti e popolazione locale), anziché basarsi sul reciproco rispetto, si fonda sul sentimento del sospetto. Tale situazione è amplificata quando determinati equilibri vengono a mancare. I numeri di Chiasso evidenziano che la situazione inizia a diventare insostenibile. Il rapporto sulla richiesta di risoluzione riporta alcune cifre che mostrano come la situazione sia cambiata nel corso degli ultimi anni: 7'000 richieste d'asilo nel 2011, 3'884 i casi trattati e 380 interventi da parte della Polizia comunale con costi stimati attorno ai 200 mila franchi.

Per quanto attiene al numero di casi trattati, in passato si sono già raggiunte cifre simili; oggi la differenza sta nel tipo di richiedente che arriva a Chiasso: principalmente persone sole. Si è inoltre verificato un aumento di comportamenti non conformi alla civile convivenza che spesso sfociano in atti contrari alle nostre leggi.

Da queste premesse e dalle ripetute richieste formulate all'unanimità dall'Esecutivo cittadino nasce la necessità di una presa di posizione da parte del Parlamento che il PLR ha voluto formulare attraverso una richiesta di risoluzione, rielaborata in seguito dalla Commissione della gestione e delle finanze ma che va nella direzione di quanto proposto nella versione originale, quindi sostenuta dal nostro gruppo. La sostanza della risoluzione è garantita e gli eventi accaduti dopo la sua presentazione ne confermano la validità, in quanto alcune misure sono nel frattempo già state prese. Solo il primo punto non

contempla quanto richiesto in origine, ossia trovare un'ubicazione più adeguata al centro. Tale aspetto non è di facile soluzione ma auspichiamo che da parte delle istanze competenti vi sia la volontà di trovare ubicazioni più adeguate evitando i centri cittadini. Non si tratterebbe di chiudere completamente il centro di Chiasso, ma di mantenere in città solo la registrazione, spostando in altri luoghi il periodo d'attesa prima dell'ottenimento dello statuto di rifugiato. Nel frattempo, il potenziamento dell'effettivo è sicuramente auspicabile.

Il secondo punto rispecchia quanto richiesto a livello finanziario, ossia assicurare ai Comuni un aiuto nell'ambito della gestione dei lavori di pubblica utilità che sembra inoltre trovare l'accordo dell'autorità federale, visto il contributo di 70 mila franchi che Berna intende versare. Si spera che tale misura possa assumere un carattere permanente.

Riteniamo che la richiesta di inasprire l'ordinanza federale del 2007 e le procedure per l'ottenimento dello statuto di rifugiato vadano nella giusta direzione, per disincentivare comportamenti non conformi alle nostre leggi.

Il quarto punto contribuisce invece a risolvere la gestione di tali casi attraverso la loro securizzazione in luoghi separati. Il Dipartimento si è già mosso in tal senso, trovando l'approvazione delle Autorità federali; da notare che la stessa soluzione era già stata richiesta da una mozione¹ del nostro gruppo rimasta a tutt'oggi inevasa.

In conclusione, riteniamo che le varie proposte di risoluzione, se accolte dal Gran Consiglio, saranno un segnale importante da parte del Cantone all'Autorità federale, al fine di migliorare la gestione della politica d'asilo che non viene messa in discussione, ma che deve essere corretta attraverso nuove soluzioni, affinché richiedenti l'asilo e popolazione possano convivere con rinnovata armonia.

BIGNASCA A., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Nel portare l'adesione del mio gruppo alla risoluzione, non posso esimermi dal sottolineare che ci troviamo davanti a una manovra preelettorale.

La situazione del centro asilanti è nota da tempo e, personalmente, avrei completato la risoluzione invitando l'Assemblea federale e il Consiglio federale a intervenire con l'Italia circa il numero di richiedenti l'asilo che, in base agli Accordi di Schengen/Dublino, deve essere accettato senza limiti e che invece l'Italia, come al solito, applica a suo piacimento.

BASSI L., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD+GG - Porto l'adesione del mio gruppo alla proposta di risoluzione, anche in qualità di deputato del Basso Mendrisiotto. L'adesione è data con riserva per inesattezze che andrebbero modificate al fine di garantire maggior successo alla risoluzione. Tralascio le inesattezze superficiali come la citazione secondo cui John Nosedà fa parte della task force alloggi, cosa non vera, oppure la seguente: *«ritenuto che si debba comunque insistere per trovare ubicazioni più confacenti di quelle attuali (situate nei centri abitati) per procedere alla registrazione dei richiedenti l'asilo, la Commissione invita il Gran Consiglio a sollecitare la Confederazione affinché nel frattempo sia adeguatamente potenziato l'organico del centro asilanti di Chiasso e che la tipologia di asilanti ivi residenti possa essere meglio rappresentativa di tutte le realtà che si trovano a dover chiedere asilo in Svizzera»*².

¹ [Mozione](#): Creazione di un centro per asilanti che delinquono, Giorgio Galusero, 20.04.2009.

² [Rapporto](#) della Commissione della gestione e delle finanze: *Proposta di risoluzione (iniziativa cantonale) del 23 gennaio 2012 presentata dal gruppo PLR concernente il centro di registrazione asilanti di Chiasso*, 07.02.2012.

Desidero attirare la vostra attenzione su due punti fondamentali:

1. la differenziazione della tipologia dei richiedenti l'asilo ospitati nel centro di Chiasso potrà avvenire unicamente se la Confederazione potrà disporre di altre strutture ricettive sul territorio cantonale, al fine di permettere una diversa distribuzione delle varie etnie (ed è su questo fronte che sta lavorando la task force alloggi Confederazione-Cantone). A mio avviso si tratta quindi di promuovere una diversa e nuova gestione della localizzazione logistica dei richiedenti l'asilo;
2. l'aumento dell'organico del centro di Chiasso potrebbe servire ad aumentare il numero di domande da evadere.

Prestiamo attenzione al fatto che nella risoluzione, come chiede la Commissione, il riconoscimento, e non l'ottenimento, dello status di rifugiato non può essere sottomesso al comportamento del richiedente, perché un'esclusione per semplice turbativa si scontrerebbe inevitabilmente con la legge sull'asilo [RS 142.31; LAsi]. Si dovrebbe in tal caso modificare radicalmente la legge attualmente in vigore, con il rischio di scontrarsi con le convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Mi pare invece corretto chiedere una modifica dell'ordinanza federale del 2007 sulla gestione della procedura degli alloggi della Confederazione, assegnandole maggiori competenze in materia di limitazione di movimento per i casi difficili. Alla frase finale del rapporto: *«la Commissione propone quindi al Gran Consiglio di invitare il Consiglio federale a sostenere fattivamente e nell'immediato la proposta di predisporre alloggi separati e securizzati»*, aggiungerei "il cui onere finanziario dovrà essere posto a carico della Confederazione".

Ritengo opportuno sottolineare che, benché moltissimi richiedenti l'asilo siano persone bisognose provenienti da realtà drammatiche e che richiedono da parte nostra un doveroso sforzo di accoglienza, tale accoglienza non può e non deve essere incondizionata. La situazione presso il centro di registrazione di Chiasso necessita di interventi incisivi e chiari. L'autorità pubblica deve riacquistare credibilità e autorevolezza nei confronti della cittadinanza e anche il nostro sostegno – con tutti i limiti del caso – deve essere convinto e determinato.

Ciò premesso, dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che, nel breve termine, sarà difficile individuare una nuova struttura, anche se questa opzione dovrà comunque essere percorsa nel modo più deciso nell'ottica di una ragionevole decentralizzazione, anche perché limitandosi a trasferire unicamente l'ubicazione rischierebbero di riproporsi gli stessi problemi. Occorre quindi rafforzare una strategia di più ampio raggio che permetta di fare fronte nel modo più efficace ai problemi di ordine pubblico.

Nei prossimi mesi la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, in cui peraltro siedono due deputati federali ticinesi (Marco Romano e Roberta Tettamanti), affronterà il tema della revisione della legge federale sull'asilo; in questo contesto sarà necessario introdurre una modifica che crei la base legale per permettere di trasferire in modo rapido in centri di contenimento (se necessario anche in prigione) lontani dagli abitati, i richiedenti l'asilo che hanno assunto comportamenti inadeguati. Inoltre, è pendente al Consiglio federale la richiesta di aumentare le risorse a favore del centro di registrazione, in particolare in termini di personale, al fine di evitare situazioni di disturbo dell'ordine pubblico, riducendo in modo netto la durata della procedura di registrazione e accelerando la pratica di rimpatrio dei richiedenti che non adempiono ai requisiti per la concessione dell'asilo.

Non vanno poi dimenticati gli strumenti che già oggi, grazie all'attuale base legale, permettono di arginare comportamenti irragionevoli o delittuosi da parte dei richiedenti l'asilo; ne auspico quindi una messa in atto con rigore. Cito in particolare la possibilità di

disporre un divieto di accedere a un determinato territorio nei confronti dei richiedenti l'asilo che turbano o mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico. Va inoltre effettuato – anche da parte dei Comuni limitrofi che ancora non lo fanno – uno sforzo affinché ai richiedenti l'asilo realmente bisognosi sia data la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità, conferendo loro la possibilità di dare merito e dignità alla presenza in Svizzera. Ciò eviterebbe anche la fomentazione di un clima di sospetto e ostilità dannoso per i residenti e per gli stessi richiedenti l'asilo. Non sarà continuando a sostenere che i richiedenti l'asilo sono pericolosi che altri si attiveranno per accoglierli. Lo sviluppo di attività di volontariato svolte dai richiedenti diventerebbe una misura accompagnatoria a sostegno della sicurezza sul territorio. Per tale obiettivo occorre dotarsi di una strategia, su cui sta lavorando anche la task force, affinché l'offerta di posti di utilità pubblica non diventi un'attrattiva per i richiedenti all'origine di una "procedura Dublino". Porto l'esempio dei richiedenti l'asilo che si occupano del territorio di Castel San Pietro, con soddisfazione dell'amministrazione comunale, della popolazione e dei richiedenti stessi che si danno da fare con orgoglio.

Come ultimo punto va rilevata l'importanza di un dialogo più franco con la Repubblica italiana, che nell'ambito dell'applicazione degli accordi di Dublino – secondo cui se un richiedente l'asilo è registrato in uno Stato non può presentare la richiesta in un altro – troppo spesso non procede alle necessarie registrazioni, cosicché alle nostre frontiere si presentano molte persone che non avrebbero nessun titolo per avviare la procedura d'asilo in Svizzera. Su questo punto è importante sollecitare il Consiglio federale, affinché nei confronti dell'Italia vengano avviati passi formali per esigere il più stretto rispetto degli accordi di Dublino. Vi sono poi sicuramente altri campi in cui la Confederazione, il Cantone e i Comuni possono e devono unire i loro sforzi affinché il nostro giusto sforzo di accoglienza verso i più bisognosi – e la cronaca recente ci ha nuovamente indicato quanto sia drammatica la condizione di alcuni di questi – non si tramuti nella violazione delle più elementari norme di ordine pubblico.

Il gruppo PPD+GG ribadisce quindi il proprio sostegno alla risoluzione con i piccoli accorgimenti appena citati, sottolineando l'importanza di perseguire una strategia più globale ed efficace.

KANDEMIR BORDOLI P., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - Il gruppo PS non voterà il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze in discussione oggi che, a nostro avviso, oltre a essere demagogico e fundamentalmente mal posto, non affronta i reali problemi con i quali siamo confrontati. Nessuno vuole chiudere gli occhi di fronte ai problemi e al disagio vissuti da chi si trova al fronte e deve convivere con una realtà difficile e complessa. Non possiamo però affrontare tale problema in modo strumentale. Un minimo di serietà avrebbe imposto a chi sostiene il rapporto di aggiornarlo con le ultime novità emerse dopo l'incontro tra il direttore dell'Ufficio federale della migrazione (UFM), Mario Gattiker, e il Municipio di Chiasso; inoltre, la serietà impone di utilizzare la terminologia corretta e lo strumento della risoluzione in maniera appropriata. Non va poi dimenticato che il Ticino, insieme alla Confederazione, ha creato una task force chiamata a elaborare provvedimenti a breve e lungo termine. Sono dell'avviso che i membri della task force avrebbero dovuto essere sentiti in Commissione, al fine di capire esattamente come si sta procedendo. Il gruppo PS l'ha fatto, e ciò ci ha aiutato a capire che la proposta di risoluzione non solo non approfondisce il tema, ma è soprattutto anacronistica e necessita di importanti aggiornamenti.

È un vero peccato presentarsi all'Assemblea federale con una risoluzione imprecisa, non

approfondita e che è già superata da quanto successo nelle ultime settimane. Rischiamo di ottenere in risposta la spiegazione di quanto si sta già facendo, cosa che per altro abbiamo tutti già letto sulla stampa. In una recente intervista pubblicata su *Die Zeit*, la Consigliera federale Sommaruga sottolineava il fatto che un Paese incapace di parlare in maniera oggettiva delle migrazioni può perdere di vista i veri problemi. Senza minimizzare la situazione, la Consigliera federale ricordava che ogni cosa deve essere posta nel giusto contesto. È nell'interesse di tutti, della comunità locale e degli stessi richiedenti l'asilo, affrontare seriamente e oggettivamente i problemi. Per questo è necessario l'impegno da parte di tutti. Il gruppo PS era disposto a entrare nel merito, al fine di individuare le migliori soluzioni, se questo fosse stato l'obiettivo di tutti.

Vi sono inoltre aspetti che lo stesso Cantone dovrebbe affrontare diversamente: se la situazione al centro di registrazione di Chiasso è diventata insopportabile, è anche perché, oltre al suo compito originale di registrazione, esso si trova a essere un centro di accoglienza, in quanto sul territorio mancano altri centri di alloggio. Purtroppo, il Governo precedente, in un periodo di bassa migrazione, ha chiuso i centri di accoglienza presenti sul territorio. La situazione attuale non è dignitosa né per gli abitanti di Chiasso, né per gli ospiti del centro. Sempre per restare alla risoluzione, sarebbe stato opportuno toccare altri aspetti che avrebbero permesso al Ticino e al Comune di Chiasso di avere soluzioni più efficaci; ve ne cito alcuni: sostenere la necessità di snellire le procedure d'esame delle domande d'asilo, così come proposto dalla Consigliera federale Sommaruga; aumentare il numero di centri di registrazione in Svizzera; aumentare il personale del centro di Chiasso, evitando il ricorso ad agenzie interinali che non sempre hanno personale qualificato e formato per gestire situazioni delicate; attribuire in maniera diversa ed equa fra i Cantoni la gestione dei richiedenti il cui caso è già stato esaminato in altri Paesi firmatari degli accordi di Dublino e, infine, rivedere l'attuale ripartizione fra i Cantoni delle persone richiedenti l'asilo. Sottolineo che sarebbe stato utile considerare anche altri aspetti per procedere a un vero e proprio approfondimento per arrivare a soluzioni efficaci e nell'interesse di tutti, piuttosto che improvvisare una risoluzione incompleta proprio prima delle elezioni comunali, per ragioni note a tutti.

SAVOIA S., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO VERDI - Intervengo per sciogliere la riserva con la quale ho firmato il rapporto e vi porto inoltre alcune mie considerazioni. Durante la discussione in Commissione, una perplessità da me sollevata riguardava il trasferimento del centro rispetto alla collocazione attuale, ma credo che il tema sia stato già sufficientemente sviscerato.

Il nostro gruppo voterà sì alla proposta di risoluzione; cogliamo però l'occasione per illustrare il senso profondo della questione dell'asilo. La discussione sul tema mette spesso l'accento esclusivamente sui problemi creati dalla politica di asilo, e non sul perché questo esiste. Vi cito la definizione di diritto di asilo data da Wikipedia: *«il diritto di asilo (o asilo politico) è un'antica nozione giuridica, in base alla quale una persona perseguitata nel suo Paese d'origine può essere protetta da un'altra autorità sovrana, un Paese straniero, o un santuario religioso. (come nel Medioevo). Questo diritto ha le sue radici in una lunga tradizione occidentale, anche se era stato già riconosciuto da egiziani, greci ed ebrei – Cartesio si rifugiò nei Paesi Bassi, Voltaire in Inghilterra, Hobbes in Francia assieme a molti nobili inglesi durante la Guerra civile inglese)»*. Aggiungo i nomi di Albert Einstein e Bertold Brecht, quali rifugiati illustri; vi sono però migliaia di rifugiati il cui nome non appare da nessuna parte; si tratta di persone comuni che si sono trovate al posto sbagliato nel momento sbagliato e che sono dovute fuggire per salvare la loro vita e quella

dei propri famigliari. La maggior parte di quelli che noi chiamiamo rifugiati sono persone più sfortunate di noi. Nessuno è al sicuro dal trovarsi nella condizione di rifugiato un giorno, è successo a molti popoli europei nel passato recente e non è escluso che possa succedere anche a noi in futuro. Godere della possibilità di asilo è un punto fondamentale di ogni Paese civilizzato; come tutti gli spostamenti di popoli e le migrazioni creano problemi, l'asilo provoca problemi che non vanno negati o ignorati. Bisogna però stare molto attenti e non utilizzare tali problemi per scopi prettamente politici.

Credo che la proposta di risoluzione contenga richieste ragionevoli; i Verdi non accettano però che invece di focalizzarsi sulla riduzione degli abusi del diritto di asilo, essa miri a ridurre il diritto tout court. L'episodio di cronaca attuale di una persona che ha rischiato di morire assiderata dimostra che, anche alle nostre latitudini, tali problemi possono prendere una piega drammatica, soprattutto per i richiedenti l'asilo.

In conclusione, ribadisco che i Verdi sciolgono la riserva accogliendo la proposta di risoluzione. Le nostre motivazioni non vanno però confuse con chi cerca di far passare tutti i richiedenti l'asilo per criminali che portano solo problemi. L'asilo è un diritto che la dice lunga sui Paesi che lo esercitano.

MELLINI E. N., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO UDC - Il nostro gruppo è scettico circa l'efficacia della risoluzione quale strumento per ottenere da Berna soluzioni ai nostri problemi, in particolar modo se il messaggio che lanciamo non viene adeguatamente fatto proprio dalla nostra deputazione cantonale, laddove per "fatto proprio" riteniamo non solo un rassegnato sostegno di facciata a una richiesta già considerata a priori come secondaria, bensì un vero lavoro di sensibilizzazione nei confronti dei colleghi dei Cantoni centrali che non sono toccati in modo acuto dai problemi quanto i Cantoni di periferia, e di alleanze con gli altri Cantoni periferici che verosimilmente subiscono lo stesso problema della criminalità collegata agli asilanti e falsi asilanti attirati in Svizzera da una generosità del sistema che rasenta il demenziale.

Il punto debole dell'iniziativa cantonale è che non considera la possibilità di frenare il fenomeno dei falsi richiedenti l'asilo, ma chiede soltanto l'aiuto della Confederazione per gestirlo, implicitamente rassegnandosi al fatto che il loro flusso tende ad aumentare. Per agire diversamente, occorrerebbero un rigore e una coerenza ben oltre quanto il "politicamente corretto" consente.

Detto ciò, non si può dire di no a una risoluzione che comunque – a parte la rassegnazione alla, per noi solo presunta, ineluttabilità del fenomeno – non ha controindicazioni. Se una sola delle richieste dovesse andare in porto, sarebbe già un miglioramento rispetto alla situazione odierna del centro di registrazione di Chiasso.

Ricordiamoci però che il problema è federale, ed è risolvibile solo dalla Confederazione qualora questa si assuma l'intera responsabilità dell'applicazione della legge e, invece di allocare i richiedenti l'asilo e la loro gestione ai vari Cantoni, li concentri in poche strutture ex-militari, securizzate nel caso di asilanti violenti, gestite direttamente dalla Confederazione con personale suo.

Purtroppo Berna rimane sorda a tale soluzione; è quindi compito della deputazione ticinese portare avanti in prima linea la risoluzione del Gran Consiglio, ma anche di proporre e appoggiare con convinzione misure atte a combattere, anziché semplicemente gestire, il fenomeno.

Il gruppo UDC appoggerà la risoluzione auspicando che non si riveli l'ennesimo alibi per poter giustificare l'impotenza cantonale con la colpevole inadempienza delle autorità federali.

BELTRAMINELLI P., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - La proposta di risoluzione è un atto di competenza del Gran consiglio; il Consiglio di Stato evidentemente si limiterà a qualche breve considerazione.

Gran parte del contenuto della risoluzione è oggetto del lavoro della task force voluta dal Dipartimento federale di giustizia e polizia e dal Consiglio di Stato. In seno alla task force siedono due rappresentanti del Dipartimento delle istituzioni e due rappresentanti del mio Dipartimento e io – per volontà del Consiglio di Stato – ne sono vicepresidente congiuntamente alla vicedirettrice dell'Ufficio federale della migrazione Eveline Gugger Bruckdorfer.

La task force si sta concentrando soprattutto sulle questioni dell'alloggio. Si sta cercando di evitare che i richiedenti asilo che si trovano nella fase di registrazione e procedura, di competenza della Confederazione, siano tutti concentrati a Chiasso. Attualmente vi sono alloggi anche a Vacallo e Biasca, ma sono a termine. Non ci risulta che le persone ospitate a Biasca creino problemi e anzi il Comune ha concesso il prolungamento del contratto per l'uso della struttura che ha messo a disposizione. Il centro di Chiasso è troppo piccolo per far fronte al numero crescente di richiedenti l'asilo nella fase di procedura; inoltre data la sua posizione crea problemi direttamente alla città. Occorrerebbe una diversa organizzazione: se i richiedenti fossero ripartiti diversamente sul territorio e con un maggiore controllo, sarebbe possibile lavorare meglio. Questa è una delle richieste poste dal Cantone alla task force.

Vi è poi un aspetto estremamente importante, quello ricordato dalla deputata Kandemir Bordoli: per il cittadino ticinese non conta la distinzione tra i richiedenti asilo nella fase di procedura di competenza della Confederazione e quelli già attribuiti ai Cantoni; per il cittadino si tratta sempre di richiedenti l'asilo. Quindi uno degli impegni della task force è fare in modo che ci sia una compensazione tra Confederazione e Canton Ticino. Negli anni scorsi nella ripartizione su scala nazionale al Ticino veniva attribuito il 4.3% dei richiedenti l'asilo, poi, data la presenza del centro di Chiasso, questa percentuale è diminuita al 3.9%; se le procedure si allungano evidentemente bisognerà modificare nuovamente questa chiave di riparto.

Un'altra questione è la dislocazione dei richiedenti l'asilo dal comportamento problematico e violento. Chiaramente bisogna distinguere tra coloro che hanno commesso un reato che, secondo la legge, deve essere punito con una pena detentiva e coloro che creano problemi ma che non possono essere incarcerati. L'appello lanciato dal collega Norman Gobbi e ripreso dalla vostra risoluzione chiede di adottare misure per contenere questa ultima tipologia di richiedenti.

Un'altra richiesta che si sta portando avanti vuole che la Confederazione finanzi il pagamento di lavori di pubblica attività che possono essere svolti dai richiedenti l'asilo.

Nessuno può pretendere che in tempi brevi a Chiasso non ci sia più un centro di registrazione; però le procedure possono essere gestite meglio. Per farlo dobbiamo trovare altri alloggi in modo da poter suddividere le tipologie dei richiedenti l'asilo ed evitare problemi di turbativa.

È importante poi dare a chi gestisce i centri la capacità di intervenire in modo tempestivo se qualcuno turba l'ordine, per esempio crea disturbi. Le misure possibili sono varie: la detenzione per un giorno in un locale senza poter uscire oppure il divieto di accesso a determinati quartieri o settori della città. In sostanza è importante far capire a chi infrange le regole che queste vanno rispettate e che se non lo si fa si viene puniti. Senza questi strumenti in poco tempo vigerebbe l'illegalità e verrebbe meno il valore propedeutico e preventivo delle regole e del loro rispetto.

In conclusione, ci permettiamo di dire che il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze contiene alcuni dettagli imprecisi. Se lo desiderate, siamo a disposizione per fornire qualche piccolo contributo in vista dell'allestimento del rapporto all'attenzione della Confederazione.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Mi riallaccio a quanto già spiegato dal collega Paolo Beltraminelli nel suo ruolo di copresidente della task force. È stato ricordato che occorre l'impegno di tutti nel segnalare all'attenzione di Berna la nostra situazione molto particolare. Ovviamente l'iniziativa cantonale che il Parlamento voterà si inserisce come un tassello in questo più ampio quadro di attività di sensibilizzazione e di azione politica da parte del Canton Ticino nei confronti di Berna. I Consiglieri di Stato devono essere i primi a operare su questo fronte, con il supporto del Gran Consiglio, grazie all'atto odierno, e della Deputazione ticinese alle Camere federali, grazie alla loro attività e alla loro presenza in commissioni molto sensibili. In questo senso posso solo rimarcare che anche da parte della Consigliera federale Simonetta Sommaruga e del nuovo Capo dell'Ufficio federale della migrazione, Mario Gattiker, è stato percepito il cambiamento di paradigma rispetto alla situazione di 13 anni or sono, quando i lazzaretti militari di Acquarossa – oggi demoliti – ospitavano il flusso migratorio proveniente dai Balcani. Nessuno ricorda che allora siano avvenuti problemi di ordine pubblico. Oggi purtroppo siamo costretti a gestire situazioni nuove con strumenti legislativi vecchi. Un'esigenza, già presentata dalla Conferenza dei Direttori di giustizia e polizia all'attenzione della Commissione delle istituzioni politiche del nazionale, impone di procedere al più presto con la riforma della legge sull'asilo in atto, e poi gettare le basi per una riforma molto più sostanziale e ampia di questa legge. La nuova legge dovrà considerare anche la gestione di situazioni di crisi e di situazioni particolari come quella che stiamo vivendo oggi. È sicuramente da salutare positivamente l'attenzione che la Commissione appena citata ha voluto accordare alle richieste formulate dai Cantoni – non solo dal Canton Ticino – in questo ambito; penso ad esempio alla richiesta di inserire nella modifica di legge la base legale per finanziare la costruzione di ulteriori centri per il contenimento e di centri per l'arresto amministrativo, compito che oggi viene ribaltato completamente sui Cantoni.

Sapendo che Chiasso accoglie oltre un terzo delle richieste d'asilo presentate in Svizzera e sapendo che fra i firmatari della Convenzione di Dublino l'Italia è il principale Paese di destinazione del rinvio di richiedenti da parte della Svizzera, la ventilata decisione italiana di dirottare da Roma a Milano Malpensa i richiedenti rinviati rischia di peggiorare ulteriormente la situazione ticinese. Il richiedente rinvio in Italia da Malpensa molto facilmente può ritornare in Svizzera e presentare nuovamente domanda di asilo. A questo punto si apre un nuovo incarto e la procedura ricomincia di nuovo, anche se si tratta non di un diritto, bensì di un abuso di diritto, perché in pochi giorni o in qualche settimana poco è cambiato, a meno che il richiedente non dimostri fatti nuovi. Occorre monitorare attentamente queste situazioni particolari, che possono mutare molto velocemente: il cambio di destinazione da Roma a Milano è proprio una novità degli ultimi giorni. Dovremo predisporre anche le strutture, perché quando l'Ufficio federale della migrazione tratterà come un soggiorno illegale la presenza sul nostro territorio di persone che sono state rinviate in un altro paese "Dublino", bisognerà essere pronti sul fronte delle carcerazioni, della polizia e dell'ordine pubblico.

Il dossier è in movimento; la proposta di risoluzione del Gran Consiglio rientra in una strategia molto più ampia perseguita dal Consiglio di Stato e ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra voce a Berna.

SOLCÀ C., RELATORE - La Commissione della gestione e delle finanze ha assunto l'incarico, assegnatogli dal Gran Consiglio, di valutare la proposta di risoluzione. Si tratta, è bene ricordarlo, di un'iniziativa cantonale, quindi né la Commissione né io siamo entrati nei dettagli, preferendo approfondire il tema per capire se è opportuno o meno inviare questa risoluzione all'Amministrazione federale. Mi pare di aver capito che in questa sala sul principio potremmo essere tutti d'accordo, ma sui modi no.

È importante sottolineare che la questione dell'aumento e della gestione dei richiedenti l'asilo non è propria di Chiasso, né del Mendrisiotto, oserei dire neanche del Ticino. Però credo sia bene che il Ticino, davanti a un fenomeno simile che travalica i confini, si presenti unito o almeno con una forte maggioranza. È un problema che solleva tante domande alle quali noi non possiamo e non siamo abilitati a dare risposte. Da qui l'auspicio che da questo Parlamento esca un importante sì a questa risoluzione per dare un segnale soprattutto politico.

Per quanto concerne il primo punto della proposta di risoluzione ho cercato un correttivo per poter raccogliere un maggiore consenso, cosciente soprattutto del fatto che non è sufficiente prendere il problema oggi esistente nel Mendrisiotto e trasferirlo altrove per trovare una soluzione. Però è chiaro che questo deve essere un indirizzo verso il quale il Cantone e anche l'Amministrazione federale devono andare: occorre trovare soluzioni per alloggiare i richiedenti al di fuori di centri urbani densamente abitati come è Chiasso.

Attorno agli altri tre punti della risoluzione abbiamo un certo consenso.

Abbiamo aggiunto – e mi sembra di capire che la volontà del Dipartimento è la stessa – la richiesta di inasprire l'ordinanza federale del 2007 che disciplina la gestione dei centri di registrazione e procedura (CPR), così da permettere ai loro responsabili di intervenire quando è necessario imponendo limitazioni di libertà più restrittive rispetto a quanto oggi permesso.

Un altro punto che abbiamo ritenuto opportuno aggiungere è la richiesta di potenziare l'organico del CPR di Chiasso. Potenziare l'organico non significa avere più casi a Chiasso, perché il numero dei casi è vincolato dalla possibilità di alloggio. Attualmente vi sono tre alloggi, ma tra breve rimarrà solo quello in via Motta a Chiasso, che dispone di 134 posti. Oltre questo numero comunque non potremo andare.

Da quando la Commissione si è chinata su questa proposta di risoluzione ci sono stati alcuni sviluppi, come è stato confermato dai responsabili dei Dipartimenti che abbiamo appena sentito. Personalmente noto con piacere che si sta andando nella direzione sperata e che la task force ha elementi chiari su cui lavorare. Però proprio per questo ritengo ancora più importante che il Parlamento approvi questa risoluzione, perché non bisogna abbassare la guardia. Il Consigliere di Stato Norman Gobbi lo ha ricordato: forse non ci siamo ancora resi conto della portata della richiesta italiana di far atterrare a Malpensa e non a Roma i richiedenti l'asilo rinviiati in Italia sulla base della procedura di Dublino. Lasciamo perdere la razionalità dell'intervento, perché da Chiasso dobbiamo accompagnare le persone a Zurigo affinché siano imbarcate su un volo diretto a Malpensa. Ho sentito in proposito il responsabile del centro asilanti di Chiasso (qualche informazione infatti l'ho assunta, sebbene qualcuno abbia affermato il contrario), il quale ha presentato un esempio accaduto poche settimane or sono: un asilante riportato a Malpensa sei ore dopo si è presentato alla frontiera svizzera per chiedere nuovamente

l'asilo e facendo partire nuovamente la procedura. Per altri 18-20 giorni questa persona è ancora qui da noi. In Svizzera mediamente il 45% dei casi di richiedenti l'asilo ricade nella procedura Dublino; in Ticino (quindi a Chiasso) questa percentuale aumenta al 70%, a causa della vicinanza con l'Italia. Nel 2011 sono stati analizzati 4'000 casi, di cui 2'800 riferiti alla procedura Dublino. Il 25% di essi – sono sempre dati del 2011 – sono casi di recidivi, cioè di persone che ritornano in Ticino dopo essere stati portati a Fiumicino. Quindi oltre 300 casi vengono sottoposti ad analisi due volte per arrivare a una conclusione che già conosciamo.

Per questi motivi ritengo assolutamente importante che il Gran Consiglio ticinese dia un segnale forte approvando la risoluzione completata con le proposte contenute nel rapporto. Evidentemente il testo potrà essere corretto con le precisazioni offerte dal Direttore del DSS Paolo Beltraminelli prima che l'iniziativa venga inviata ai colleghi di Berna.

CAVADINI S. - Nessuno pretende di avere la paternità della discussione su questo argomento. Il tema è sentito da tutti, come dimostrato dal dibattito odierno. La risoluzione è nata proprio per cercare di trovare un accordo unanime e nell'interesse di tutti, compreso quello dei richiedenti l'asilo che entrano sul nostro territorio.

È stato detto che la risoluzione è superata dagli eventi: è vero che alcuni eventi sono accaduti più o meno quando è stata presentata o poco dopo, però la risoluzione conserva il merito di inviare un messaggio alle autorità di Berna per dare man forte a chi si sta occupando della questione.

Per quanto concerne la strumentalizzazione politica evocata da alcuni, a dire la verità quello del CRP di Chiasso è un tema che probabilmente è stato molto più strumentalizzato sulla stampa che non in altri luoghi. Qui si è cercato di evitare la strumentalizzazione politica, proprio per cercare una nuova armonia fra le componenti coinvolte, i residenti nel centro e chi è confrontato con la loro presenza sul territorio.

Da ultimo, chiaramente la task force può essere più attenta e precisa del Gran Consiglio nel trovare soluzioni che vanno concordate con i vari attori in causa. Il nostro compito qui è soprattutto quello di lanciare un messaggio su temi anche puntuali con soluzioni praticabili e non così irrealizzabili come si potrebbe pensare.

BRANDA M. - Mi rendo conto che non è l'aspetto principale di questa discussione, ma vorrei ricordare che l'interlocutore naturale e istituzionale di un Parlamento cantonale è l'Assemblea federale, non il Consiglio federale. La proposta di risoluzione di cui stiamo discutendo contiene una serie di punti, la maggior parte dei quali si rivolge direttamente al Consiglio federale chiedendogli di prendere posizione o di adottare provvedimenti. Oltretutto bisognerebbe valutare di chi è la competenza per questi provvedimenti. Rimane il fatto che il nostro interlocutore non è il Governo federale, ma è l'Assemblea federale. Capisco il discorso di lanciare segnali politici e messaggi, ma essi andrebbero lanciati in un linguaggio istituzionalmente corretto e comprensibile. Non credo che il Gran Consiglio faccia una figura particolarmente positiva a fronte delle Autorità federali mandando una risoluzione che mal si inserisce nelle disposizioni cantonali e federali che regolano i rapporti tra Confederazione e Cantoni.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, la proposta di risoluzione è accolta con 63 voti favorevoli, 12 contrari e 6 astensioni.

11. REVISIONE TOTALE DELLA LEGGE SULL'AVVOCATURA

Messaggio del 12 ottobre 2010 n. 6406

Ai sensi dell'art. 69b della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito organizzato.

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge annesso al rapporto medesimo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

BADARACCO R., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - In entrata, a scanso di equivoci, tengo a precisare che il mio intervento in veste di avvocato attivo nel Cantone non vuole assolutamente difendere interessi particolari o di parte, ma desidera unicamente portare l'esperienza di un deputato che ritiene di conoscere il tema, esercitando da oltre tre lustri quale libero professionista.

Il messaggio rappresenta un ulteriore adattamento e miglioramento della precedente legge sull'avvocatura del 2002: l'allora novella legislativa si era imposta a fronte dell'entrata in vigore, nel 2000, della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati [LLCA; RS 935.61]. Le modifiche più significative riguardano questioni di importanza fondamentale. La prima è la rinuncia alla coattività dell'Ordine degli avvocati: l'adesione da obbligatoria diventa facoltativa. In virtù dei mutamenti di natura legislativa intercorsi a livello federale, tale cambiamento può essere giustificato. Sono state poi proposte alcune modifiche di natura organizzativa che sono sgorgate nell'istituzione di una nuova Commissione per l'avvocatura e nella delega di nuove competenze alla Commissione esaminatrice. Inoltre sussisteranno nuovi rimedi giuridici nel campo dell'avvocatura; si tratta di novità importanti atte a migliorare l'attuale quadro normativo e la sorveglianza sulla professione.

Un altro punto centrale del messaggio concerne lo statuto di corporazione di diritto pubblico dell'Ordine degli avvocati (OATi). Il Governo ne propone il mantenimento; dal canto suo la Commissione della legislazione, senza dare particolari spiegazioni, ne ha invece chiesto l'abolizione, postulando la sua trasformazione in una normale associazione di diritto privato. Considerato il consenso di tutte le forze politiche sulle altre modifiche proposte e ritenuta la presenza di un emendamento presentato dai gruppi PLR e PPD in relazione al mantenimento dello statuto di corporazione di diritto pubblico dell'Ordine, oggi la discussione in Parlamento si focalizzerà forzatamente quasi esclusivamente su tale questione fondamentale.

Il gruppo PLR è convinto che il mantenimento dell'attuale ordinamento, con l'Ordine quale corporazione di diritto pubblico, sia la migliore scelta da adottare a vantaggio del Paese dal profilo dell'interesse pubblico generale e di un'amministrazione della giustizia efficiente e a tutela del cittadino. Non vi è quindi nulla di medioevale o di storico nel voler persistere con un sistema che funziona bene e che in quasi trent'anni ha dato buona prova di sé. Il punto centrale è la natura della corporazione di diritto pubblico. Essa qualifica organi che perseguono uno scopo di pubblica utilità nei confronti delle autorità e soprattutto del pubblico, quindi l'utenza. Gli avvocati collaborano e fungono da interlocutori e imprescindibili anelli fra il terzo potere dello Stato, la Giustizia, con le autorità giudiziarie e i tribunali, e i cittadini che spesso e sovente si servono di questo necessario intermediario per far valere i loro diritti.

In Ticino a godere di questo statuto particolare sono le professioni sanitarie e quelle degli ingegneri e degli architetti. L'Ordine dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari sono costituiti in corporazioni di diritto pubblico ai sensi dell'art. 30 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario [legge sanitaria; RL 6.1.1.1], come anche quello degli ingegneri e degli architetti secondo l'art. 10 della legge sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto [RL 7.1.5.1]. Queste attività svolgono compiti legati all'esecuzione di mansioni pubbliche o con contatti permanenti con autorità statali e la loro supervisione per il corretto espletamento dei compiti loro affidati e a beneficio dell'utenza. Possedendo scopi di pubblica utilità tale scelta per gli ordini citati è più che giustificata. Oggi chi propugna l'abolizione di questo statuto speciale per gli avvocati dovrebbe avere il coraggio di chiedere la medesima cosa per i dottori, gli ingegneri e gli architetti dal momento che non vi è alcuna differenza fra le cinque corporazioni citate relativamente agli obiettivi e alle finalità che perseguono per rapporto agli avvocati che giustifichi una simile disparità di trattamento.

Mal si comprende pertanto un'affermazione contenuta nel rapporto secondo cui l'Ordine non è una corporazione di pubblica utilità ma tocca solo interessi privati. Tale assunto è completamente falso ed è rimasto senza giustificazione alcuna. Molti e ripetuti sono invece gli atti mediante i quali si concretizza una proficua collaborazione con lo Stato e le autorità giudiziarie. Dalla preparazione degli atti legislativi nel settore della giustizia, all'organizzazione degli esami di avvocatura, fino alla formazione di base e continua di praticanti e avvocati: si tratta di attività svolte nell'interesse pubblico volte a garantire un alto livello qualitativo degli operatori della giustizia, in particolare a vantaggio di una migliore amministrazione della giustizia in generale. Quello che alcuni credono sia il mantenimento di soli privilegi di casta comporta in verità per l'Ordine obblighi vincolanti verso lo Stato che avrà sempre e giustamente voce in capitolo e l'ultima parola sulla professione: dall'approvazione dello statuto, con il controllo dei diritti e dei doveri degli avvocati fra di loro e verso le autorità pubbliche e giudiziarie, alla collaborazione nell'affrontare i problemi che assillano l'amministrazione della giustizia. Nel recente passato per l'esame del Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC; RS 272] e di quello di diritto processuale penale svizzero [CPP; RS 312] e le leggi di applicazione cantonali l'Ordine è stato coinvolto nel gruppo di lavoro specifico a livello cantonale per la concretizzazione delle norme di attuazione.

L'OATi si finanzia interamente e non costa nulla allo Stato, a differenza degli altri Ordini. Ma l'intensa cooperazione con le autorità giudiziarie e l'Ordine si declina anche sotto altre forme, che vanno dall'obbligo di garantire l'intervento di un avvocato per una difesa d'ufficio urgente, alla proposizione di persone atte a entrare a far parte delle commissioni per l'avvocatura, esaminatrice e di disciplina. Il beneficio è però reciproco: anche lo Stato può contare su una controparte affidabile e cosciente dei propri doveri che non può

sottrarsi ai propri obblighi di collaborazione e di regolamentazione interna.

In definitiva non ha alcun senso distruggere e azzerare quanto è stato costruito in trent'anni di intensa e costante collaborazione fra le autorità giudiziarie, lo Stato e gli avvocati ticinesi. Chi possiede un minimo di oggettività non può assolutamente affermare che questo sistema non ha saputo rispondere alle esigenze degli operatori di giustizia; esso in verità ha sempre adempiuto ottimamente ai suoi compiti e ha contribuito a mantenere un settore, quello degli avvocati, con una buona organizzazione interna e un alto grado qualitativo dei suoi membri. Invece con l'eliminazione della corporazione di diritto pubblico vi sarebbero molteplici incognite: dal rischio di aprire la strada alla creazione di una moltitudine di associazioni di avvocati, ognuna con il proprio fine anche antitetico a quello perseguito da una buona amministrazione della giustizia e più partner in un settore dove invece serve pacatezza e tranquillità. Si potrebbero acuire tensioni che non gioverebbero a nessuno; vi risparmi il confronto con altre professioni dove sussistono una miriade di associazioni, per esempio i fiduciari, che spesso non si mettono d'accordo e litigano fra loro rendendo più vulnerabile e debole il settore. Non mi sembra di esagerare affermando che con l'abolizione dell'ordinamento di diritto pubblico degli avvocati si darà avvio a un periodo confuso per gli stessi e poco gestibile anche dalle autorità giudiziarie.

Meraviglia poi che l'unico argomento dei fautori per l'abolizione di tale statuto sia che il Ticino è l'unico Cantone a mantenere un simile sistema. È più importante il contenuto o quanto ha saputo dimostrare tale forma in questi anni qui in Ticino o un solo sterile confronto? A mio modo di vedere si tratta di un argomento poco serio che non tiene conto delle nostre peculiarità e condizioni particolari. Se in tutti gli Stati europei l'Ordine degli avvocati è riconosciuto quale corporazione di diritto pubblico significa forse che sono i Cantoni svizzeri a sbagliare? Dovremmo essere fieri di essere diversi se tale sistema garantisce una stabilità e un buon livello degli attori nell'amministrazione della giustizia. Alla luce di ciò vi invito, a nome del gruppo PLR, ad accogliere il messaggio e l'emendamento proposto.

CAVERZASIO D., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Oggi discutiamo dell'apprezzamento del pubblico nei confronti dell'OATi? Direi di no. Forse dell'immagine della categoria? Nemmeno. A essere in discussione è una legge nel complesso ben fatta, ma che negli ultimi tempi è stata oggetto di approfondimenti su varie testate giornalistiche perché l'attenzione si è concentrata su un'unica modifica: trasformare l'OATi da una corporazione di diritto pubblico a una di diritto privato. Il clima creatosi attorno al tema ("guai a chi ci tocca", "ben venga l'abolizione degli ordini professionali, ma non del nostro", eccetera) pare un grido del corporativismo ticinese. In fondo si tratta di una "trasformazione" che, vista da occhi estranei, probabilmente costituisce un "non problema"; in generale gli altri Cantoni non hanno una corporazione di diritto pubblico: dovremmo dedurne che stanno operando in modo superficiale e sbrigativo? Forse allora il "non problema" della corporazione di diritto pubblico è giustificabile nella misura in cui il Ticino ha una tradizione "latina" che tende storicamente a seguire l'esempio italiano; sappiamo tutti che il Governo tecnico italiano sta varando alcune riforme tra cui quella che prevede l'eliminazione delle corporazioni, definite addirittura come gabbie. Alla luce di ciò non sarebbe un casus particolare mantenere la corporazione di diritto pubblico ticinese? Oltretutto nella misura in cui questa sarebbe l'unico membro di diritto pubblico all'interno della Federazione svizzera degli avvocati (FSA), costituita in forma associativa di diritto privato alla quale, alla fine del 2010, erano associati circa settecento avvocati ticinesi.

Invito l'aula a un'ulteriore riflessione: sulla base della nuova legge il consesso degli avvocati (nella forma associativa o di corporazione di diritto pubblico) perderà qualsivoglia facoltà "normativa", ai sensi della deontologia professionale. Il Tribunale federale (TF) ha già sentenziato che le norme deontologiche cantonali sono irrilevanti, nella misura in cui l'art. 12 della LLCA – e la sua interpretazione a opera dei tribunali – sono l'unica base legale per valutare il corretto operato degli avvocati a opera dell'ente preposto (lo Stato). Ma il TF, per dare il contentino agli avvocati, ha detto che le norme deontologiche (cantonali) possono essere ritenute "a complemento" per considerare le prassi locali (quali prassi locali?). In realtà la FSA emette norme deontologiche già più che soddisfacenti e il TF terrà eventualmente conto di quelle e non certo di quelle cantonali.

E se anche ci fosse più "concorrenza" tra associazioni alternative non vedo in ciò grossi problemi, nella misura in cui la concorrenza selezionerebbe la federazione più efficace ed efficiente. Tuttavia è difficile che in Ticino vengano create più associazioni. Se non altro lo Stato dovrebbe chiedersi a quale associazione affidare l'organizzazione del picchetto penale (non si capisce perché voglia delegare questo compito, che gli spetterebbe); lo stesso dicasi per l'organizzazione degli esami di avvocatura.

Un'ultima annotazione concerne le varie e-mail inviate ai granconsiglieri; Milton Friedman nel 1962 disse che *«nelle argomentazioni di solito addotte per promuovere, da parte degli organi competenti, la regolamentazione legislativa delle diverse professioni, la giustificazione fondamentale è sempre quella della necessità di salvaguardare l'interesse pubblico. Tuttavia, la pressione su tali organi affinché promuovano codeste regolamentazioni è raramente esercitata da cittadini che siano stati truffati o in qualche modo danneggiati dai membri delle diverse professioni. Al contrario, la pressione è sempre esercitata proprio dai membri delle categorie professionali interessate»*.

AGUSTONI M., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD+GG - I medici salvano la vita e accudiscono gli ammalati, i farmacisti preparano i medicinali che permettono di curarci, architetti e ingegneri progettano ed edificano, garantendo il rispetto delle necessarie esigenze di sicurezza, i luoghi in cui viviamo, lavoriamo e passiamo il nostro tempo libero; gli avvocati, invece, difendono assassini, pedofili e criminali della peggior risma. Gli avvocati – anzi, gli azzecagarbugli, i legulei, eccetera – guadagnano molto, non producono nulla di materiale e concreto e fanno esclusivamente i loro interessi e quelli di chi li paga. È forse questo, in fondo, il ragionamento che, inconsapevolmente, sta dietro la proposta della Commissione della legislazione di sottrarre all'OATi la personalità di diritto pubblico e di "ridurlo" a semplice corporazione privata. Il rapporto, in definitiva, è l'espressione di un "mal di pancia" che può essere in qualche misura capito ma che, almeno su alcuni punti, lascia perplessi se si pensa ai criteri di serietà e oggettività che devono caratterizzare l'attività di un legislativo. In particolare uno Stato non può permettere che le proprie leggi siano influenzate da pregiudizi infondati su una categoria di persone che, fino a prova contraria, sono oneste, lavorano sodo e contribuiscono al benessere del nostro Cantone.

Fatta questa premessa entro nel merito della discussione odierna. La LLCA prevede che l'OATi, oltre al coinvolgimento nell'elaborazione degli atti legislativi, sia incaricato dei seguenti compiti: organizzare gli esami di avvocatura e la formazione di avvocati e praticanti, garantire l'intervento di un avvocato in caso di necessità (assistenza giudiziaria, picchetto penale, eccetera) e proporre i membri della Commissione dell'avvocatura e, di riflesso, della Commissione di disciplina. Si tratta di compiti importanti, fondamentali ed essenziali per il buon andamento della giustizia nel nostro Cantone. Essa è uno dei più

importanti fattori per la competitività di un territorio e contribuisce in modo decisivo a determinarne il grado di sviluppo e civiltà. Una giustizia di qualità, rapida ed efficace, è il prerequisito indispensabile per una società moderna, equa e che tutela in modo corretto i diritti legittimi dei suoi cittadini. Posto che anche il rapporto della Commissione della legislazione impone l'esistenza di un Ordine degli avvocati, è importante capire quale ruolo debba essergli attribuito nel delicato settore dell'amministrazione della giustizia. L'esperienza di questi decenni indica che la soluzione migliore è quella di riconoscere l'esistenza di una corporazione di diritto pubblico – che oggi chiamiamo Ordine degli avvocati –, la quale, dato che la sua attività si concentra nello svolgimento di compiti di interesse pubblico (formazione, selezione, garanzia dell'assistenza giudiziaria e del picchetto penale e sorveglianza qualitativa) gode di un particolare riconoscimento da parte dello Stato e ne diviene ausiliario nell'amministrazione della giustizia.

La LLCA, nel suo impianto generale, è figlia di questo approccio coerente e responsabile, come del resto testimoniano gli importanti compiti affidati all'Ordine e, più in generale, il fatto stesso che la sua esistenza sia contemplata per legge. Il rapporto di maggioranza propone che simili competenze fondamentali siano affidate a una corporazione privata. In linea teorica si tratta di una proposta che potrebbe avere la sua legittimità, ma la soluzione è incoerente perché, pur pretendendo di definire l'Ordine come "organizzazione professionale di diritto privato", lo tratta come una corporazione di diritto pubblico, come del resto emerge dallo stesso art. 3 cpv. 1 che ne impone ex lege l'istituzione e dal cpv. 2 che gli affida d'imperio compiti di interesse pubblico. Siamo tutti concordi nel ritenere che lo Stato non può imporre per legge a privati la costituzione di una corporazione di diritto privato. Chi di voi fa parte di una società sportiva, di una filarmonica, di un gruppo di scout sa che simili associazioni sono nate per la volontà dei loro membri, non per un'imposizione da parte di un Comune o del Cantone; essi non hanno preteso che queste associazioni svolgessero incarichi di interesse esclusivo pubblico. Eppure l'art. 3 cpv. 1 nella versione della Commissione della legislazione prevede la costituzione di una corporazione di diritto privato – imponendo per di più delicati compiti di interesse pubblico – e non affronta minimamente le conseguenze che si potrebbero avere se non si costituisse alcun Ordine degli avvocati, oppure se si costituissero più ordini privati, ognuno dei quali rivendicherebbe per sé le competenze previste nella LLCA.

Ma pur prescindendo da simili aspetti pratici e giuridici, resta un quesito fondamentale: dato che il rapporto della Commissione della legislazione non mette minimamente in dubbio i compiti attribuiti all'OATi, quale soluzione tutela di più l'amministrazione della giustizia e, in ultima analisi, i cittadini? Quella di un ordine "privatizzato", il cui statuto è svincolato dalla vigilanza del Tribunale d'appello, legittimato quindi a promuovere anzitutto i propri interessi di categoria, o quello di un ordine "pubblico", istituito e riconosciuto dallo Stato e posto sotto la sua continua vigilanza?

Non va poi dimenticato, come ricorda il messaggio, che l'impostazione di riconoscere gli ordini professionali quali corporazioni di diritto pubblico fa parte della nostra cultura e della nostra tradizione ed è applicata pacificamente agli ordini delle professioni sanitarie e a quello degli ingegneri e degli architetti. Ordini che, al pari di quello degli avvocati, si sono visti affidati compiti di interesse pubblico: all'OATi sono tra l'altro assegnati più competenze e compiti d'interesse pubblico rispetto agli altri ordini professionali. Il rapporto della Commissione della legislazione non si confronta minimamente con questo argomento, che pure è stato più volte segnalato nelle discussioni commissionali. Esso cita invece l'Associazione delle industrie ticinesi (AITI), la Camera di commercio e i partiti che, pur avendo una loro indubbia utilità nella vita economica, sociale e politica, non assolvono principalmente compiti di interesse pubblico ma, diversamente dagli ordini professionali,

promuovo specifici e legittimi interessi di categoria. Inoltre lo Stato non ha imposto per legge la costituzione dell'OATi, della Camera di commercio e dei partiti politici che, infatti, sono pienamente liberi nella scelta delle loro modalità operative e di definire i propri obiettivi. L'OATi, contrariamente a quanto sembra sostenere il rapporto, non promuove interessi di parte o privati, ma ha quale unico scopo quello di aiutare lo Stato a garantire a tutti i cittadini le migliori condizioni per disporre di un sistema giudiziario celere, equo ed efficace. Il rapporto cita poi curiosamente l'Ordine dei fiduciari, che non è una corporazione di diritto pubblico per il semplice fatto che non esiste. La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario [RL 11.1.4.1] non istituisce del resto alcun ordine professionale, non ne prevede la costituzione e attribuisce le competenze all'autorità cantonale. Non solo: i compiti demandati agli altri ordini che ho citato sono, per i fiduciari, assegnati allo Stato medesimo, il quale rilascia le autorizzazioni, svolge la sorveglianza, eccetera. Il rapporto non indica un solo argomento per il quale l'OATi dovrebbe essere trattato diversamente dagli altri ordini professionali che, in Ticino, sono considerati corporazioni di diritto pubblico.

Il gusto di fare un dispetto agli avvocati potrebbe quindi costare la rimessa in discussione di un modo virtuoso e positivo di entrare in colloquio con gli ordini professionali: una modalità di confronto tra lo Stato e il mondo delle professioni che finora ha dato un'ottima prova di sé. Per questo motivo propongo l'adesione all'integralità del messaggio del Consiglio di Stato, emendando in questo senso il testo di legge contenuto nel rapporto continuando a riconoscere all'OATi, come a qualsiasi altro ordine professionale in Ticino, la personalità di diritto pubblico.

DELCÒ PETRALLI M., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO VERDI - Malgrado eserciti la professione di avvocato da tanto tempo sono a favore dell'abbandono della forma di corporazione di diritto pubblico dell'OATi per una forma associativa di diritto privato. Saluto favorevolmente anche la formalizzazione dell'abbandono dell'affiliazione coattiva all'Ordine, un obbligo incostituzionale (la modifica della legge si è fatta attendere anche troppo). Ora dobbiamo garantire la libertà di affiliazione innanzitutto scegliendo la natura giuridica appropriata da dare all'OATi: è preferibile un ordine costituito nella forma di associazione di diritto privato come avviene negli altri Cantoni svizzeri a eccezione del Giura (dove comunque per i membri è prevista la possibilità di abbandonarlo in ogni momento). Anche in Italia si sta abbandonando la forma della corporazione di diritto pubblico, come del resto negli altri Stati facenti parte dell'Unione europea (anche grazie alla libera circolazione delle persone).

La discussione è comunque sterile perché la risposta sulla natura giuridica da dare all'Ordine è già contenuta nelle leggi federali e in particolare nella LLCA, entrata in vigore nel 2002. Quest'ultima non solo ha uniformato il diritto svizzero della professione di avvocato ma l'ha anche ancorato al diritto internazionale. Le condizioni per l'esercizio della professione rispondono al diritto federale con piccolissimi margini di adeguamento a livello cantonale e la libera circolazione degli avvocati è una realtà sia per gli svizzeri sia per i cittadini degli altri Stati dell'UE e per i firmatari dell'Accordo di libero scambio (ALS).

In un simile contesto l'OATi è diventata un'istituzione anacronistica: la legge federale gli ha sottratto le competenze specifiche di diritto pubblico, in particolare quelle di natura disciplinare e legislativa. Non sarà più quindi l'Ordine a punirci né a dettare le regole della professione di avvocato; tuttavia ciò non significa che regnerà il disordine: le condizioni per accedere alla professione e le regole che la disciplinano sono date dalla legge federale e dalla legge cantonale di applicazione e gli avvocati continueranno a essere sottoposti a un

organo di disciplina cantonale separato e indipendente dall'OATi. Oggi non vi sono motivi che impediscano all'Ordine di trasformarsi in un'associazione di diritto privato, anzi sarebbe un bene se ne nascesse uno nuovo dato che quello attuale è poco frequentato; gli avvocati presenti in aula sanno che si è occupato troppo di banali procedimenti disciplinari tralasciando la promozione della professione, soprattutto nei confronti dei colleghi giovani. Non è mai stato risolto il problema dell'esistenza di corsie preferenziali e di liste di preferiti giacenti negli uffici statali e nelle preture per mandati o incarichi pubblici; a volte sembra esserci un legame stretto ma ingiustificato tra l'appartenenza agli organi direttivi dell'Ordine e incarichi istituzionali o semi-istituzionali. Per la maggior parte degli avvocati l'Ordine è diventato una fastidiosa e costosa tassa da pagare ogni anno; esso non ci rappresenta più: lo dimostra il fatto che le assemblee annuali possono avere luogo solo grazie alla presenza dei membri del Consiglio.

È illusorio pensare che la popolazione veda bene l'Ordine; la verità è che considera gli avvocati "azzeccagarbugli" manzoniani sempre pronti a manipolare la legge per difendere i potenti per avidità. Il vero senso di questa professione è andato perso: ben venga quindi un nuovo ordine che finalmente si ricordi di tutelare i propri membri e che riaffermi il fatto che un avvocato non è solo un collaboratore della giustizia bensì anche un libero professionista indipendente dallo Stato che lotta contro gli abusi dei poteri statali, garantisce i diritti democratici e salvaguarda lo Stato di diritto.

Per i motivi esposti i Verdi aderiscono al rapporto della Commissione con gli emendamenti presentati.

MELLINI E. N., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO UDC - Personalmente (all'interno del mio gruppo aleggia una certa perplessità) ho firmato il rapporto senza riserve e non sosterrò l'emendamento volto a mantenere lo statuto di corporazione di diritto pubblico per l'OATi. Nelle ultime settimane le pressioni in tal senso da parte degli esponenti della categoria si sono fatte insistenti, al punto da chiedersi se il tema non fosse stato meritevole di un rapporto di minoranza da parte della Commissione al posto di una semplice proposta di emendamento.

Il punto essenziale sul quale mi meraviglio che la categoria in oggetto non abbia sollevato obiezioni è dato dall'abolizione dell'obbligatorietà di appartenenza all'OATi per poter esercitare in Ticino; una decisione che a mio avviso toglie il terreno da sotto i piedi a chi oggi è qui a rivendicare il mantenimento di statuto di corporazione di diritto pubblico. Un tema questo sul quale mi sarei aspettato un'insurrezione unanime degli avvocati e che avrei appoggiato. Tanto più che il parere del consulente giuridico del Consiglio di Stato Guido Corti al riguardo è tutt'altro che categorico parlando di "questione controversa" e di un'incertezza sull'ammissibilità della coattività all'OATi senza escludere a priori la possibilità di mantenerla – possibilità confermata durante un colloquio informale con il sottoscritto.

Un approfondimento di questo tema sarebbe stato ben più utile dell'ostinazione con cui si vuole mantenere uno statuto di diritto pubblico a una corporazione che con le modifiche proposte oggi perde gran parte delle sue prerogative, tra cui quella essenziale di vigilanza sull'intera categoria degli avvocati e non solo su quelli che volontariamente vi rimarranno affiliati.

Una delle obiezioni presentate è data dal fatto che la maggior parte dei Paesi europei si è orientata verso una corporazione di diritto pubblico mentre in Svizzera ventiquattro Cantoni su ventisei optano per il diritto privato. A fronte dei numerosi quanto catastrofici esempi di amministrazione dello Stato tra i membri dell'UE emerge che la prassi seguita

dai nostri Cantoni è la più ragionevole. L'OATi motiva la sua scelta a favore del mantenimento dello status quo con il fatto che la corporazione di diritto pubblico esiste per legge e non può essere sciolta; si tratta di un'affermazione che costituisce un'arma a doppio taglio: venendo a mancare l'obbligatorietà di appartenenza all'Ordine è legittimo supporre che si verificherà un'emorragia di adesioni ogni volta che le regole dell'Ordine contrasteranno con gli interessi contingenti e personali di un suo membro. Inoltre quella che oggi è una corporazione di categoria seria e credibile potrebbe diventare un'associazione la cui esistenza si giustificherebbe solo con le cene nel periodo natalizio o con l'organizzazione di qualche conferenza su temi legati alla professione. In virtù dello statuto di corporazione di diritto pubblico tale associazione, divenuta ormai inutile rispetto agli scopi prefissati, non potrebbe nemmeno sciogliersi.

Appare evidente che la forma di corporazione di diritto pubblico non ha più ragione di esistere dal momento in cui cade la coattività dell'appartenenza all'Ordine, pertanto non voterò l'emendamento in questione. Tuttavia gli altri membri del gruppo UDC si sono riservati di seguire dapprima il dibattito di merito e di decidere poi secondo coscienza.

SEITZ G. - Un artigiano è ignorante rispetto al tema in oggetto, incentrato sulla professione di avvocato; come chiese l'ex deputato Mario Ferrari a una Consigliera di Stato di farsi capire anche dai profani il sottoscritto chiede al Consiglio di Stato e alla Commissione i motivi che li hanno spinti a elaborare quanto è sul tavolo oggi. Non dobbiamo dimenticare che negli ultimi novant'anni una parte degli avvocati ha fatto la storia del nostro Paese. Niccolò Salvioni, avvocato membro del consiglio della FSA, in un articolo del 6 ottobre dello scorso anno pubblicato su *laRegione* intitolato *L'OATi corporazione di diritto privato* si è espresso con le seguenti parole: «la soluzione alla domanda relativa a quale via scegliere (pubblica o privata) va a mio avviso cercata nelle conseguenze delle proposte di modifiche legislative sottoposte al Parlamento. La proposta della Commissione della legislazione, come formulata, è pericolosa poiché improvvisata e lacunosa. Infatti, manca completamente una norma intertemporale che statuisca sui seguenti quesiti: l'Ordine quale corporazione di diritto pubblico quando smette di esistere (subito)? Cosa succede della sostanza, dei beni (archivio) e degli impegni finanziari e contrattuali dell'OATi? Cosa succede nei rapporti dell'OATi con la FSA?

Il Legislatore, se desidera togliere lo statuto di corporazione di diritto pubblico all'OATi dovrebbe, al contempo, prevedere una pianificazione coerente di trasformazione della corporazione all'associazione in diritto privato. Occorre insomma garantire all'Ordine un trapasso di consegne lineari, privo di ostacoli e rispettoso delle disposizioni vigenti in materia di trasferimento del patrimonio pubblico nel contesto di trasformazioni societarie (art. 99 ss. LFus). Diversamente, ne patirebbe la capacità operativa dell'Ordine stesso e, in definitiva, della Giustizia.

Concludendo, auspico che il Gran Consiglio, approvi la proposta di legge formulata dal Consiglio di Stato, mentre uno svincolo dalla corporazione di diritto pubblico potrà essere sottoposto a ulteriore decisione, in futuro.

Agire diversamente, da parte del Parlamento, potrebbe significare deprimere inutilmente l'ordine quale struttura organizzativa che agisce storicamente nell'interesse della nostra popolazione e che, come tale, fa parte del pilastro dello Stato di diritto, oltre che dell'economia». Alla luce di ciò vorrei sapere dal Consiglio di Stato perché si è voluto mantenere lo statuto di corporazione di diritto pubblico? Quella che siamo chiamati a fare oggi è una decisione importante e per procedervi dobbiamo disporre della maggior chiarezza possibile in merito.

PAGANI L. - Inizialmente non intendevo intervenire sull'argomento in oggetto; ho cambiato idea dopo aver appreso dal rapporto che il cambiamento della personalità di diritto pubblico dell'OATi sarebbe giustificato solo da motivi tradizionali e storici e che l'Ordine tutelerebbe solo i propri iscritti (quindi di esclusiva utilità privata). Si tratta di affermazioni estranee alla nostra realtà cantonale. Per molti anni sono stato segretario dell'OATi e posso garantire che la principale preoccupazione del consiglio dell'Ordine è sempre stata promuovere il corretto esercizio della professione a tutela dell'avvocato e del cittadino che vi si rivolge. Per fare esempi concreti ricordo alcune direttive adottate dal consiglio per disciplinare precisi aspetti della professione; in particolare ha previsto l'ammissione della pubblicità da parte di avvocati unicamente nella misura in cui fornisce un'informazione corretta, utile, veritiera e nel rispetto del segreto professionale; che sulla carta intestata di uno studio legale possono figurare unicamente avvocati effettivamente attivi in quello studio per non suscitare false apparenze, in particolare facendo riferimento a nominativi di professionisti rinomati ma non più attivi e infine che uno studio legale corrispondente può essere menzionato sulla carta intestata solo in presenza di una relazione durevole, effettiva e regolare. L'Ordine svolge un ruolo fondamentale anche nella formazione e nello svolgimento degli esami di avvocatura e mette a disposizione un servizio di picchetto composto da avvocati disposti a intervenire a ogni ora del giorno e della notte, in particolare per garantire l'assistenza della prima ora in caso di arresto e interrogatorio. Inoltre ha istituito una cosiddetta permanence juridique, un servizio effettuato da avvocati che, a rotazione, prestano a titolo gratuito consulenza giuridica a favore della popolazione. Per tutelare l'interesse pubblico è essenziale che l'Ordine mantenga la personalità di diritto pubblico che ne sancisce per legge l'esistenza e lo sottopone direttamente al controllo dello Stato. Rinunciare a ciò significherebbe perdere un interlocutore stabile e rappresentativo capace di svolgere un importante ruolo istituzionale tra pubblico e autorità giudiziaria. Una semplice associazione privata sarebbe priva di qualsiasi controllo da parte dello Stato e potrebbe sciogliersi liberamente. Nell'ottica della tutela dell'interesse generale un cambiamento rappresenterebbe pertanto un clamoroso autogol; di qui la necessità di tornare alla proposta del messaggio su questo specifico punto.

Vorrei ora fare una considerazione riguardo all'intervento del collega Mellini: mi risulta che in Ticino per esempio l'Ordine dei medici, che non è coattivo, conta il 98% dei medici. Lo scenario apocalittico descritto è pertanto estraneo alla realtà dei fatti.

Un sì convinto al rapporto della Commissione a condizione tuttavia che sia approvato l'emendamento in merito al mantenimento dell'Ordine quale corporazione di diritto pubblico.

CAIMI C. L. - Non sono mai stato membro di uno degli organi dell'OATi ma per sei anni ho funto da presidente dell'Ordine dei notai. Si tratta di due ordini diversi che giustamente il rapporto tratta in modo differente. Il mio intervento verte sul punto concernente lo statuto di diritto pubblico che si vuole sostituire con uno di diritto privato dell'OATi; si tratta dell'unico elemento su cui dissento. In linea con il messaggio l'emendamento che esamineremo chiede di mantenere lo statuto di corporazione di diritto pubblico dell'Ordine; chi sostiene tale proposta non intende togliere all'organizzazione professionale "storica" in questione il carattere che ha attualmente. Dal momento che non vi è più l'obbligo di iscrizione all'OATi per esercitare la professione il rapporto si chiede come possa avere ancora un senso rimanere una corporazione di diritto pubblico. Personalmente sono favorevole al mantenimento dello status quo anche perché non condivido quanto esposto dalla Commissione. Vi sono elementi sufficienti, alcuni dei quali riportati nel messaggio, a

favore del mantenimento pur rinunciando alla coattività dell'adesione all'Ordine, punto sul quale penso l'adesione sia unanime. Nel messaggio il Consiglio di Stato propone il mantenimento dello statuto di diritto pubblico in quanto riconoscimento storico che lo qualifica nei confronti del pubblico e delle autorità. È vero che, a eccezione del Giura, negli altri Cantoni gli ordini degli avvocati sono costituiti nella forma di associazione di diritto privato, ma per il Ticino è opportuno non seguire l'altrui esempio; si tratta di un'impostazione in linea con quella già applicata agli ordini delle professioni sanitarie, a quello degli ingegneri e degli architetti (OTIA). L'OATi continuerà a svolgere diverse mansioni di interesse pubblico, punto sul quale si sono già espressi alcuni colleghi.

La legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto [RL 7.1.5.1], ha introdotto lo statuto di corporazione di diritto pubblico con decisione del 24 marzo del 2004, quindi solo otto anni fa (in tal caso non si può evidentemente parlare di retaggio storico); l'art. 10 statuisce che l'OTIA è un'associazione di diritto pubblico formata dai titolari con domicilio in Ticino dell'autorizzazione a esercitare le professioni di ingegnere e architetto nel Cantone. Gli artt. 14 e 15 concretizzano tale assunto con riferimento alle norme deontologiche e al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio. In questo campo quindi nel 2004 si è scelto di mantenere la forma di associazione di diritto pubblico per l'OTIA; il relativo rapporto³ affermava che l'OTIA è una corporazione di diritto pubblico cantonale e alla stessa è quindi applicabile la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici [RL 2.6.1.1]. Si voleva dunque mantenere una protezione rafforzata dell'utenza, aspetto tutt'altro che trascurabile, che sarebbe eliminato stabilendo il carattere di diritto privato. Si tratta di un punto che i firmatari del rapporto in oggetto e i paladini dei consumatori dovrebbero tenere a mente.

Analogo discorso potrebbe essere fatto relativamente agli ordini delle professioni sanitarie maggiori (medici, dentisti, farmacisti e veterinari), attualmente associazioni di diritto pubblico come stabilito dall'art. 30 cpv. 2 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario [legge sanitaria; RL 6.1.1.1]. Anche per questi ordini il Legislatore ha voluto l'introduzione di una protezione rafforzata dell'utenza garantita dallo statuto di diritto pubblico. È giusto che un Parlamento agisca con coerenza legislativa non arbitrariamente selettiva a dipendenza di simpatie ideologiche o di altra natura nei confronti di singole categorie professionali; ebbene, la coerenza vuole che tutti gli ordini professionali a cui è stato riconosciuto non sia tolto lo statuto di diritto pubblico. Modificare lo status quo unicamente per l'OATi sarebbe un ingiustificato e incoerente trattamento privilegiato degli altri ordini, contrario oltretutto alla parità di trattamento.

Per le ragioni esposte chiedo di sostenere il rapporto così come l'emendamento che chiede di mantenere lo statuto di diritto pubblico dell'OATi.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Mi chiedo se valga la pena redigere un nuovo testo di legge per poi concentrarsi su un unico capoverso; ma spesso sono i dettagli che fanno la differenza anche in politica. Il rapporto è arrivato dodici mesi dopo il messaggio; in questo lasso di tempo la Commissione si è chinata sul messaggio e ha voluto confermare lo statuto di diritto pubblico per l'OATi; una scelta dettata dalla volontà di mantenere una linea con la tradizione e la storia, non tanto perché vi sia un valore aggiunto che fa la differenza. È già stato rilevato da alcuni deputati che la coattività è venuta a cadere dopo il 1992, quando il consulente giuridico per il Consiglio di

³ [Rapporto n. 5233](#): Nuova legge sull'esercizio della professione di ingegnere e di architetto e dei tecnici progettisti, 10.03.2004.

Stato, l'avvocato Guido Corti, segnalava già la liceità della misura, ampiamente dibattuta in Commissione. La libera prestazione delle professioni oggi è garantita anche dalla libertà di circolazione all'interno del nostro Paese in questo e in altri settori in base alla legge del mercato interno [LMI; RS 943.02].

Un altro aspetto concerne le competenze che rimarranno all'OATi; molti compiti saranno delegati alla Commissione sull'avvocatura, composta dal Tribunale d'appello con la compartecipazione degli avvocati. Quelli che saranno ancora svolti dall'Ordine sono la post formazione degli avvocati e la garanzia del servizio dell'avvocato della prima ora. Inoltre funge da controparte per il Legislatore nell'elaborazione di leggi settoriali.

Il Consiglio di Stato ritiene che non vi sia sostanziale differenza tra un ordine fondato sul diritto privato o su quello pubblico; venendo a cadere la coattività non ravvisiamo motivo di modificare questo aspetto. La scelta è stata presa unicamente nel solco della tradizione; se il Gran Consiglio riterrà di optare diversamente il Consiglio di Stato si adeguerà. Con la misura in oggetto il settore dei medici si è tutelato evitando che titolari esteri si installassero in maniera troppo marcata nel nostro Cantone, difendendo il mercato interno nei confronti della libera concorrenza estera. Per quanto riguarda la rappresentanza da parte dei praticanti durante i processi, la Conferenza dei direttori di giustizia e polizia e l'Ufficio federale di giustizia hanno chiesto chiarimenti in merito: stiamo aspettando risposte in dettaglio per valutare se sia il caso di modificare ulteriormente le basi legali.

PAPARELLI A., RELATORE - La revisione di legge in discussione giaceva, forse nel tentativo di lasciare decantare il modesto rapporto commissionale da noi steso in tempi brevi, sotto la pila dei messaggi inevasi già dalla precedente legislatura e più precisamente fin dal novembre del 2010. La necessaria revisione a seguito dell'adeguamento alla LLCA è stata accettata da tutti senza troppi commenti sin dall'inizio; essa andava quindi nell'esatta direzione auspicata dall'Ordine, che ha contribuito (anche troppo) alla sua stesura. Ad alcuni però, all'Ordine come anche a diversi membri della Commissione della legislazione aderenti all'OATi stesso e facenti parte di questo consesso, non hanno sottoscritto (o lo hanno fatto con riserva) il rapporto firmato dalla maggioranza della Commissione della legislazione; un comportamento di cui non ho capito le ragioni neppure negli incontri e nelle discussioni commissionali. Non vorrei che si facesse largo l'idea che qualcuno ce l'abbia con gli avvocati; semplicemente il fatto che non tutti i giuristi remassero nella stessa direzione ha nutrito in noi qualche legittimo dubbio e interrogativo. Fra le utili e necessarie informazioni che avevo diligentemente raccolto per avere un'idea precisa ho notato, con non poca sorpresa, che l'OATi era un Ordine di diritto pubblico. Quel che più mi stupì fu lo scoprire che su ventisei Cantoni, solo il Ticino e il Giura potevano vantare questo riconoscimento da parte del Governo cantonale, un riconoscimento che non so se rappresenti un privilegio. È di qualche mese fa il malcelato appello, redatto dal presidente dell'OATi per un quotidiano che più di tutti si è occupato del tema in oggetto, che chiede al Parlamento di optare per il mantenimento dello status quo. A sostegno di questa scelta si dice che a eccezione della Norvegia gli Ordini degli avvocati in Europa sono di diritto pubblico; ma a noi dovrebbe interessare cosa avviene nel nostro Paese. Personalmente questo fatto non mi convince più di tanto, visto come le lobby degli avvocati in alcuni Paesi con noi confinanti imperano, soprattutto nel cuore dello Stato.

Rientrando nei nostri confini geografici e di competenza, per chi non è del mestiere capire e farsi una chiara convinzione del perché di questa strana differenza, non è stata cosa facile. Tanto è vero che oggi, dopo qualche doveroso ripensamento, sono più che mai

convinto che l'anomalia tra il Ticino e gli altri ventiquattro Cantoni non abbia più nessuna ragione d'essere. Ai più attenti mi permetto di ricordare il nutrito articolo redatto per un quotidiano da un noto e stimato avvocato luganese già presidente per decenni del PLR, il signor Pier Felice Barchi, il quale ben più chiaramente di quanto possa fare il sottoscritto sostiene l'inutilità della specifica definizione dell'Ordine⁴. Ancora più convincente, anche se le conclusioni non tradiscono il reale pensiero della casta, è un secondo articolo intitolato *In Ticino un esercito di legali* pubblicato sul medesimo quotidiano l'11 gennaio e nel quale si pone l'accento sul fatto che gli iscritti all'OATi a fine 2010 erano ben 725: «*continua a crescere in Ticino il numero degli avvocati che si iscrivono nel registro cantonale per poter patrocinare dinanzi ai tribunali civili e penali o davanti agli organi inquirenti, in altre parole per avere la possibilità di svolgere quelle attività soggette al "cosiddetto monopolio"*». Non tutti coloro che ottengono la "patente" di avvocato si iscrivono nell'apposito registro: come mai? Perché chi non si iscrive, di fatto, rinuncia per scelta propria ai diritti e alle attività che il monopolio attribuisce invece agli aderenti. Per patrocinare davanti ai tribunali civili e penali o davanti agli organi inquirenti se l'Ordine diventerà di diritto privato basterà essere iscritti al registro cantonale degli avvocati. Ciò sarebbe un ulteriore omaggio al tanto invocato liberismo.

Ora, è bene ricordare che delle sette centurie di avvocati che il Ticino può vantare, moltissimi (iscritti e non all'OATi) passano alle dipendenze di banche e di assicurazioni, si dedicano alla consulenza in ambito giuridico, si inseriscono nell'economia privata con mansioni dirigenziali o semplicemente entrano a far parte di importanti consigli di amministrazione. Voler difendere a tutti i costi le posizioni acquisite in passato che certamente hanno la loro storia e voler mantenere l'Ordine quale corporazione di diritto pubblico invocando primariamente valori tradizionali che anche gli altri Cantoni potrebbero vantare mi sembra un po' contraddittorio, almeno pensando a chi afferma con assoluta certezza che qualunque sia la sua forma l'OATi rimarrà quello che è: un ordine di peso (e potente, aggiungo io). Per quanto riguarda la coattività, sono tutti d'accordo sul suo abbandono. A chi paventa poi lo spauracchio dell'eventualità che un ordine di diritto privato potrebbe dare il via alla proliferazione di altri ordini di uguale natura o addirittura minori, posso dire che negli altri Cantoni ciò non si è avverato.

In Commissione alcuni deputati si sono legittimamente chiesti come mai l'Ordine degli ingegneri e degli architetti e quello dei medici dovrebbero essere di diritto pubblico. Per quanto attiene l'OTIA una revisione della legge cantonale è perlomeno auspicabile, visto che dal 2004 le due Camere federali hanno decretato la non protezione dei titoli di architetto e di ingegnere. Come si vede ancora una volta noi mostriamo un eccessivo protezionismo anche per professioni che in verità con l'arte visiva e con l'estro e la fantasia dovrebbero essere ben imparentate. Senza poi porre l'accento sul fatto che anche qui, in ossequio alla libera circolazione, architetti e ingegneri stranieri diversamente formati e con scarsa, anzi scarsissima esperienza nel mondo della nostra edilizia, non si trovano a loro agio pur potendo tranquillamente progettare opere anche importanti. L'equipollenza, in luogo di una regolare verifica delle effettive capacità in fase di presentazione dei progetti, impera anche qui, ben sostenuta da un eccessivo apparato burocratico. Deve progettare chi lo sa fare e non solo chi esibisce un attestato dal dubbio valore. In merito a ciò il Ticino, questa volta unitamente al Canton Vaud, si distingue per il fatto che per progettare è indispensabile appartenere a un ordine del tutto particolare.

Per quanto attiene invece all'Ordine dei medici, negare la qualifica di ordine di diritto pubblico è sbagliato. I medici operano, o dovrebbero operare, per garantire la salute

⁴ Pier Felice Barchi, *La nuova legge sull'avvocatura*, "laRegione", 20.09.2011.

pubblica in base al giuramento di Ippocrate. Fare il medico è, o almeno dovrebbe essere, una vocazione nel più ampio senso del significato. Purtroppo il rapporto non va del tutto nella direzione auspicata dal presidente dell'OATi Brenno Canevascini il quale, a varie riprese, ha cercato di influenzare il Parlamento nelle sue libere scelte. Personalmente non posso nascondere disappunto per lo "stile carente" sfoggiato da una così alta personalità. Tale succinto e peraltro superficiale e sbrigativo rapporto invita il Parlamento ad aderire alla nuova legge, con l'unica variante che qualifica l'Ordine quale corporazione di diritto privato, senza per questo nulla togliere alle sue specifiche competenze.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta all'unanimità dei 79 voti espressi.

È aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge annesso al rapporto commissionale.

Sono menzionati a verbale solo gli articoli oggetto di discussione o di proposte di modifica.

Articolo 3 cpv. 1 (modifica)

- Emendamento di Christian Vitta e Fiorenzo Dadò

¹*L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è **una corporazione di diritto privato pubblico, della quale possono far parte** gli avvocati iscritti nel registro cantonale e all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS; possono essere membri dell'Ordine anche gli avvocati con indirizzo professionale nel Cantone iscritti in un altro registro cantonale.*

Messo ai voti, l'emendamento è accolto con 41 voti favorevoli, 31 contrari e 8 astensioni.

Articolo 3 cpv. 3 (modifica)

- Emendamento di Christian Vitta e Fiorenzo Dadò

³*L'Ordine degli avvocati è ~~l'associazione legittimata~~ **l'organismo competente** a ricorrere ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 LLCA.*

Messo ai voti, l'emendamento di Christian Vitta e Fiorenzo Dadò è accolto con 47 voti favorevoli, 29 contrari e 5 astensioni.

- Emendamento di Michela Delcò Petralli

³*L'Ordine degli avvocati è ~~l'~~ un'associazione legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 6 capoverso 4 LLCA.*

L'emendamento di Michela Delcò Petralli decade a seguito dell'accoglimento dell'emendamento all'art. 3 cpv. 1 presentato da Christian Vitta e Fiorenzo Dadò.

Articolo 4 cpv. 1 (modifica)

- Emendamento di Michela Delcò Petralli

¹*La Commissione per l'avvocatura si compone di tre membri e tre supplenti nominati dal Tribunale di appello per il periodo di due anni:*

- *il presidente e il suo supplente sono nominati tra i giudici del Tribunale di appello;*
- *un membro e un supplente sono nominati tra i magistrati e gli ex magistrati non iscritti nel registro degli avvocati;*
- *un membro e un supplente sono nominati tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale, ~~su proposta dell'Ordine degli avvocati interessati ad assumere la carica.~~*

DELCÒ PETRALLI M. - Anche chi non fa parte dell'OATi deve poter far parte della Commissione per l'avvocatura, anche perché non si tratta più di un ordine coattivo. Ricordo che un tempo a livello federale esisteva l'associazione dei giuristi democratici, che si prodigava per l'intera popolazione; ne facevano parte illustri Consiglieri di Stato, avvocati e magistrati (tra cui John Nosedà).

Messo ai voti, l'emendamento di Michela Delcò Petralli è accolto con 38 voti favorevoli, 37 contrari e 6 astensioni.

La discussione sui singoli articoli è dichiarata chiusa.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge scaturito dalla discussione parlamentare sono accolti con 67 voti favorevoli, 5 contrari e 9 astensioni.

L'adesione del Consiglio di Stato è recata dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni.

12. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 16:25 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Gianni Guidicelli

Il Segretario generale, Rodolfo Schnyder

PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Gianni Guidicelli per la modifica dell'art. 31 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997

del 13 febbraio 2012

Da quest'anno è entrato in vigore il nuovo criterio per la determinazione del diritto al sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia di base (LAMal).

Il Parlamento aveva approvato la modifica della LCAMal, che ha introdotto questa importante novità, nel giugno del 2010.

Durante il dibattito parlamentare ero intervenuto a nome del Gruppo PPD sostenendo la riforma proposta, ma sollevando al contempo alcune perplessità sugli elementi che andavano a determinare il reddito disponibile semplificato (RDS) che stabilisce il diritto al sussidio.

Avevo quindi proposto due emendamenti per correggere alcuni aspetti di questo calcolo che, a mio modo di vedere, non consideravano la reale capacità finanziaria dei richiedenti. Il Parlamento non ha approvato questi emendamenti, che ho poi riproposto sotto forma di iniziativa parlamentare elaborata il 26 settembre scorso e che sono ancora al vaglio della Commissione della gestione e delle finanze.

Come avevo previsto, l'applicazione della nuova regolamentazione ha suscitato malcontento tra chi si è visto negare o ridurre il sussidio rispetto al sistema di valutazione in vigore fino allo scorso anno.

Queste lamentele sono in buona parte comprensibili poiché il nuovo criterio di valutazione non ha tenuto in considerazione alcuni oneri che concorrono a determinare la reale capacità finanziaria del nucleo di riferimento e che sono per contro considerate nella determinazione del reddito disponibile sulla base della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (LAPS).

Pur riconoscendo la bontà del nuovo sistema rispetto a quello precedente, ritengo che si debba affinare la valutazione del reddito disponibile semplificato considerando alcuni oneri che sono facilmente desumibili dalla notifica delle tassazioni.

In particolare:

Spese per interessi passivi

Questa deduzione è plafonata ad un massimo di fr. 3'000.-. È decisamente insufficiente se consideriamo che chi ha edificato la propria abitazione primaria dovendo far capo a un mutuo ipotecario, come normalmente avviene, è chiamato a pagare interessi ipotecari sicuramente superiori al massimo previsto di fr. 3'000.-, anche a fronte di una situazione di bassi tassi ipotecari.

Bisogna inoltre rilevare che chi decide di costruire la propria abitazione primaria, o acquistare un appartamento, sempre di più fa capo al capitale accumulato nell'ambito del II pilastro o a eventuali III pilastri. Gli importi prelevati vengono così ad essere imponibili fiscalmente attraverso la tassa immobiliare o quella sulla sostanza. A chi abita in affitto gli

averi di vecchiaia accumulati sul II pilastro o eventualmente il III pilastro non sono considerati ai fini fiscali e quindi anche nel calcolo dell'eventuale diritto ai sussidi della Cassa malati.

Anche per questo motivo è opportuno togliere il plafond di fr. 3'000.- e riconoscere la totalità degli interessi pagati.

Spese per la manutenzione degli immobili

Per le stesse motivazioni esposte nell'ambito degli interessi passivi, è corretto considerare nella valutazione del RDS le spese per la manutenzione degli immobili riguardanti l'abitazione primaria.

Spese per malattia e infortunio

A livello fiscale sono deducibili le spese per malattia e infortunio che superano la franchigia del 5% del reddito netto intermedio.

È risaputo che superano questa franchigia le persone affette da malattie croniche e, generalmente, le persone anziane. Alle persone anziane o invalide che beneficiano delle prestazioni complementari le spese per malattia non a carico delle Casse malati vengono integralmente rimborsate. Le persone anziane che non hanno diritto alle prestazioni complementare, magari per poco, sono quindi doppiamente penalizzate; devono assumersi direttamente le spese non coperte dalla Cassa malati (franchigia, partecipazione, ecc.) e queste spese non sono più considerate per la determinazione del RDS che stabilisce il diritto al sussidio.

Anche questo onere è giusto che sia considerato nell'ambito della determinazione del RDS.

Le spese che chiedo, attraverso la presente iniziativa parlamentare, che siano considerate nell'ambito del RDS sono deducibili direttamente dalla notifica delle tassazioni. Non ci sarà quindi un aggravio amministrativo.

Propongo pertanto la seguente formulazione dell'art. 31:

Art. 31

A. Reddito disponibile di riferimento

¹Il reddito disponibile di riferimento (RD) è costituito dei seguenti parametri:

...

g) SPINT Spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo LT) ~~[massimo 3'000 CHF/anno per UR];~~

h) SGMI Spese gestione e manutenzione immobili (secondo LT);

i) SMI Spese per malattie e infortunio (secondo LT).

²Esso è stabilito come segue:

$$RD = [RL + qSOST] - [PMR + CS + ALIM + SPPROF + SPINT + \mathbf{SGMI + SMI}]$$

Gianni Guidicelli

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert, Daniele Caverzasio e cofirmatari per il Gruppo della Lega dei Ticinesi per la modifica dell'art. 31 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (Sussidi cassa malati: reintroduciamo la franchigia)

del 13 febbraio 2012

Il 1. gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo sistema di calcolo dei sussidi di Cassa malati. Sicuramente un'importante riforma, la cui novità principale consiste nel passaggio dal criterio fiscale del reddito imponibile al criterio sociale del reddito disponibile semplificato, ovvero la somma di ogni tipo di reddito (indipendentemente dalla fonte) e una quota parte della sostanza. A ciò vengono tolte le spese vincolate riconosciute, di cui fanno parte il premio medio di riferimento riconosciuto, i contributi sociali obbligatori, le pensioni alimentari versate, le spese professionali dei salariati e le spese per interessi passivi su debiti privati e aziendali (queste due ultime categorie, tuttavia, nei limiti di un forfait massimo).

Il nuovo sistema è stato votato dal Gran Consiglio nel 2010 nell'ambito delle modifiche alla LCAMal. Già dalle prime esperienze è emerso che il nuovo sistema è nettamente penalizzante per le persone sole o le coppie senza figli, soprattutto se, indipendentemente dal reddito, hanno sostanza mobiliare o immobiliare, poiché queste incidono nel calcolo del sussidio.

In particolare molti problemi si riscontrano in modo diffuso tra gli anziani che vivono di sola rendita AVS ma che hanno sostanza, la quale gli viene computata al reddito nella misura di 1/15, anche se in realtà non beneficiano in alcun modo di questo "reddito potenziale".

Fino all'anno scorso una parte della sostanza non era computata nel reddito imponibile (150'000.- fr. per le persone sole o 200'000.- fr. per le famiglie), ma la parte esente è stata soppressa con le riforme entrate in vigore nel gennaio 2012 e ora 1/15 della sostanza, nella sua interità viene computata al reddito disponibile.

È quindi urgente reintrodurre una franchigia nel calcolo della quota parte della sostanza, che nella misura di 1/15 va a sommarsi al reddito disponibile semplificato per il calcolo dei sussidi di Cassa malati. In particolare, come nella legislazione precedente, al reddito dovrebbe essere computata una quota parte della sostanza solamente per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

Il criterio del reddito disponibile di riferimento è descritto nell'art. 31 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) che, visto quanto sopra esposto tramite questa iniziativa, chiediamo di modificare come segue:

Art. 31

¹Il reddito disponibile di riferimento (RD) è costituito dei seguenti parametri:

- a) RL Reddito lordo (somma di tutti i redditi dell'unità di riferimento secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994 [di seguito: LT])
- b) qSOST Quota parte sostanza (= 1/15 sostanza netta secondo LT) **per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie;**

- c) PMR Premio medio di riferimento dell'anno di competenza, con franchigia ordinaria e rischio di infortunio incluso;
- d) CS Contributi sociali obbligatori (AVS, AI, IPG, AD, AINP, LPP; secondo LT);
- e) ALIM Pensioni alimentari pagate (per figli ed ex-coniuge, secondo LT);
- f) SPPROF Spese professionali per salariati (secondo LT) [massimo 4'000.- fr./anno per UR];
- g) SPINT Spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo LT) [massimo 3'000.- fr./anno per UR].

²Esso è stabilito come segue: $RD = [RL + qSOST] - [PMR + CS + ALIM + SPPROF + SPINT]$.

³Il reddito disponibile di riferimento è determinato dalla somma dei parametri accertati per l'unità di riferimento considerata.

Per il Gruppo della Lega dei Ticinesi:
 Amanda Rückert e Daniele Caverzasio
 Badasci - Barra - Bignasca A. - Bignasca M. -
 Ferrari - Foletti - Fraschina - Guerra - Lurati I. -
 Minotti - Ortelli - Paparelli - Ponzio-Corneo -
 Ramsauer - Robbiani - Sanvido - Seitz

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini per la modifica della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001

del 13 febbraio 2012

Art. 44b - Registro pubblico degli appalti

Il Cantone allestisce un registro delle commesse pubbliche. Esso è pubblico e consultabile dai cittadini in forma elettronica. Ogni commessa sottostante alla presente legge è iscritta nel registro corredata dalle seguenti informazioni:

- a) denominazione, data dell'appalto, committente;
- b) costo a preventivo e costo a consuntivo;
- c) nominativo e indirizzo dell'aggiudicatario;
- d) tipologia di commessa (edile, fornitura, servizio);
- e) procedura d'appalto (libera, selettiva, invito, diretta, concorso d'idee o progettazione);

- f) bando di concorso;
- g) nominativo e indirizzo dei subappalti previsti relativi costi a preventivo e costi a consuntivo;
- h) verbale d'apertura delle offerte.

Le iscrizioni nel registro non si prescrivono.

Matteo Pronzini

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Angelo Paparelli per la limitazione della durata delle cariche politiche

del 13 febbraio 2012

Già nel maggio del 2007 e nel dicembre del 2008 ebbi modo di inoltrare un'iniziativa in tal senso. I più attenti ricorderanno che pur ottenendo il chiaro sostegno di molti giovani fuori dal Parlamento, il mio atto sottoposto al voto del plenum fu chiaramente rigettato al mittente anche per il voto contrario di alcuni Gran Consiglieri, giovani di buona famiglia (politica si intende).

Premessa

È fuori dubbio che l'attuale società, per progredire a tutti i livelli ha bisogno dei necessari ricambi sia ai vertici, sia nelle posizioni complementari, cioè di ricalzo.

A questa semplice regola non si può sottrarre neppure il "mondo politico" e ciò malgrado ci siano coloro che, ancorati saldamente al "cadregghino" da troppo tempo, si adoperano per dimostrare (ma a chi?) che l'esperienza acquisita in anni e anni di militanza, garantirebbe ai cittadini tutti una oculata e ineccepibile gestione delle leggi e della cosa pubblica.

Ma fatti e misfatti che si ripetono anche da noi, magari in tono minore rispetto a quanto invece avviene frequentemente in paesi a noi vicini, dimostrano purtroppo il contrario.

Il rimanere troppo tempo nella stanza dei bottoni, spesso e volentieri favorisce intese trasversali, confidenze ingiustificate con alti funzionari e non solo, trattamenti di favore a vari livelli e in alcuni casi... perfino ignobili intrallazzi che poi si scoprono malamente e troppo tardi, alimentando popolare sfiducia anche nei confronti di quei politici di milizia che davvero operano solo per il bene di tutti.

E non si venga più a sostenere la tesi che vorrebbe che una limitazione efficace è già garantita dagli statuti dei partiti! Per rendersi conto che ciò non corrisponde affatto al vero, basta sfogliare i quotidiani in questo periodo preelettorale, per rendersi conto che tra un po' saranno più le deroghe concesse dai partiti a intoccabili loro vecchi membri, che non i

casi in cui gli specifici articoli statutari vengono rispettati. E non si venga nemmeno a dire di nuovo che oggi come oggi è difficile reperire giovani interessati alla politica! Un giovane intelligente non entra quale riempitivo di liste cercando sicuri insuccessi; lui vorrebbe riuscire, ma poi sappiamo tutti come le cose vanno a finire. Così, per curiosità vostra, scorrete le liste di una o due precedenti votazioni comunali e vedrete quanti giovani entusiasti al momento si sono poi persi definitivamente per strada. Le "strombature" non piacciono ai giovani!

Ritengo che tutti i rappresentanti del Popolo che siedono nel nostro Parlamento, possano questa volta (la terza) comprendere che il fissare dei paletti anche nella gestione del potere sia cosa più che giusta. Si sappia finalmente mostrare amore per il Paese, anche cedendo volentieri il posto a giovani menti aperte e fresche che sanno il fatto loro.

Chiedo pertanto che la carica politica ottenuta tramite elezione popolare in un Legislativo o in un Esecutivo comunale o cantonale, venga limitata a 4 legislature (16 anni) e in 3 legislature al massimo (15 anni) nel caso il Gran Consiglio dovesse decidere, a breve, per una durata delle future legislature ad anni 5.

Nel caso dei politici già operanti in seno a Comuni aggregati, farà stato il cumulo degli anni.

Angelo Paparelli

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Andrea Giudici per un'effettiva pubblicità delle udienze e delle sentenze delle autorità giudiziarie nel Cantone Ticino

del 13 febbraio 2012

A norma dell'art. 30 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.) l'udienza e la pronuncia della sentenza di tutte le autorità giudiziarie svizzere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni. Anche secondo l'art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ogni persona ha diritto a una pubblica udienza e la sentenza deve essere resa pubblicamente. Disposizioni analoghe si trovano nelle leggi di procedura applicabili ai casi concreti.

L'esigenza della pubblicità dei tribunali è un principio cardine del III potere e di una società che si vuole democratica. Da un lato perché i cittadini hanno la possibilità concreta di vedere, percepire e toccare con mano l'attività dei tribunali, da un altro lato perché deve essere impedito ai giudici di rendere l'attività giudiziaria ermetica (al pari di un'autorità

amministrativa) e incontrollata (cosiddetta *Kabinettjustiz*; DTF 137 I 16 consid. 2.2 pag. 19).

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Tribunale federale svizzero hanno già avuto modo di precisare la portata della pubblicità e del suo carattere pratico e non solo dogmatico-simbolico. Essa ha una molteplice valenza:

- 1) ogni udienza va preavvisata con un certo anticipo e adeguatamente, indicando luogo, ora e oggetto della vertenza, affinché il pubblico possa rendersi conto della tenuta di una seduta, che deve svolgersi in una sala sufficientemente capiente (sentenza CEDU n. 35115/97 del 14 dicembre 2000 in re Riepan c./ Austria);
- 2) tutte le decisioni finali (sentenze e stralci) vanno depositate, dopo essere state rese, in forma non anonimizzata alla cancelleria del Tribunale per un determinato periodo (art. 27 e 59 cpv. 3 LTF e 60 Regolamento TF [RTF]; DTF 133 I 106 consid. 8.2 pag. 109);
- 3) in ogni caso le autorità giudiziarie devono informare il pubblico della loro attività, pubblicando costantemente, se del caso in forma anonimizzata, e in tempi ragionevoli tutte le decisioni finali, ivi compresi in determinati casi i decreti di accusa, i non luoghi e gli abbandoni (art. 59 LTF e 57-64 RTF; DTF 137 I 16 consid. 2.3 pag. 20; 133 I 106 consid. 8.3 pag. 109 e seg.).

Le norme convenzionali e costituzionali si limitano a stabilire i capisaldi dei primordiali diritti dei cittadini. Spetta poi al legislatore stabilire le modalità.

Il Tribunale federale svizzero pubblica gli avvisi delle udienze nel proprio sito internet (<http://www.bger.ch/index/federal/federal-inherit-template/federal-meeting.htm>) e deposita i dispositivi in forma non anonimizzata nei 30 giorni nella sala di aspetto di Mon Repos. Le decisioni finali sono pubblicate nel sito internet in forma completa e anonimizzata di regola in un'apposita rubrica (<http://www.bger.ch/index/jurisdiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000neu.htm>) entro 5 giorni dal ritiro postale da parte delle parti. Analogamente il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale e molti Cantoni.

Nel Cantone Ticino le norme legali in materia di pubblicità sono sparse e assai generiche. Non si è sviluppata peraltro alcuna prassi. Solo i dibattimenti penali delle Assise criminali e correzionali e del Tribunale di appello sono preannunciati nell'Internet (<http://www4.ti.ch/index.php?id=22343>). Non risulta peraltro che sia prevista una forma di deposito. La pubblicazione delle sentenze nell'Internet in forma anonimizzata è eccessivamente ritardata (di regola passano sei mesi nel migliore delle ipotesi) e non completa. È opportuno rimarcare che non bisogna in alcun modo essere indotti nel cercare un ipotetico interesse del cittadino ad essere informato di un'udienza o di una sentenza. È la natura stessa del nostro ordinamento statale a imporre la pubblicità, come è il caso per le sedute del Gran Consiglio e a definirlo prevalente (DTF 137 I 16 consid. 2.3 pag. 20).

La situazione è particolarmente carente. Proprio ora che il Cantone si è dotato di una legge sulla trasparenza, parallelamente difetta quella necessaria cultura della pubblicità, peraltro imposta da tutte le norme fondamentali. Il quadro attuale nel Cantone Ticino impone al legislatore di regolare particolarmente i dettami convenzionali e costituzionali al fine di individuare disposizioni uniformi valide per tutto il Cantone, migliorando contestualmente l'attuale piattaforma informatica (<http://www.sentenze.ti.ch>). Solo mediante una giusta e costante informazione, che avvicina in maniera corretta il cittadino

alla Giustizia, si potrà infondere maggiore fiducia e dare ulteriore considerazione ai nostri magistrati, che innanzitutto, prima di ogni cosa, sono *pubbliche* autorità nel senso genuino del termine.

Nel quadro dell'esame di questa iniziativa potrebbe inoltre essere auspicabile valutare l'estensione della pubblicità alle deliberazioni in circostanze particolari di interesse pubblico (es. ricorsi sulle votazioni e le elezioni popolari o quando è in gioco l'incostituzionalità del diritto cantonale) a ulteriore garanzia e prestigio dei nostri tribunali nei confronti dell'intera cittadinanza, che in definitiva è il Sovrano.

Per queste ragioni, vi chiedo di accogliere la presente iniziativa come segue:

1. introduzione nella legislazione cantonale di chiare disposizioni atte a regolare l'informazione di tutte le udienze dinanzi alle autorità giudiziarie del Cantone (avviso all'albo del rispettivo tribunale e tramite Internet);
2. introduzione nella legislazione cantonale della base legale riguardante l'obbligo di deposito nella cancelleria del rispettivo tribunale dei dispositivi di tutte le decisioni finali in forma non anonimizzata e la pubblicazione in tempi brevi (5 giorni dalla ricezione da parte delle parti) nell'Internet della forma anonimizzata (compresi decreti di accusa, abbandoni, non luoghi motivati e decisioni del Servizio ricorsi CdS).

Andrea Giudici

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

MOZIONE

Messa in sicurezza permanente delle stazioni di servizio lungo la fascia di confine

del 13 febbraio 2012

Premessa

L'ennesima rapina a mano armata in un distributore di benzina - l'ultima risale al 26 dicembre - nella fascia di confine ha rianimato più voci che chiedono il ritorno dei controlli sistematici alle frontiere con l'Italia, un potenziamento degli effettivi di polizia nonché una maggior presenza sul territorio di unità mobili della stessa e addirittura l'intervento dell'esercito per controllare la fascia di confine.

Obiettivo

Questa situazione richiama alla memoria le frequenti rapine in banca avvenute, pure lungo la fascia di confine, nella seconda metà degli anni settanta. Allora furono le banche stesse a risolvere il problema praticando la messa in sicurezza degli sportelli con l'applicazione di

vetrate antiproiettile e introducendo tutti i più attuali accorgimenti tecnici in materia di sicurezza.

Le stazioni di servizio sono parte integrante dell'industria petrolifera, che ha tutte le potenzialità per praticare gli investimenti necessari alla messa in sicurezza permanente delle proprie strutture, destinate al rifornimento di combustibili nelle zone ben note che si possono definire a rischio.

La sicurezza non è solo un'incombenza dello Stato ma anche degli attori della società civile; nella fattispecie, non occorre per forza aumentare gli effettivi di polizia - con l'inevitabile effetto leva sugli oneri finanziari permanenti - ma occorre introdurre delle normative che obbligano le stazioni di servizio a munirsi della tecnologia che non permette più, neppure agli stessi commessi, di accedere al denaro: si tratta dell'Automated Cash Handling conosciuto pure come Cash Management System. Tali sistemi sono operativi in Germania da anni e sono garanzia di sicurezza per l'incolumità del personale, degli utenti e non da ultimo della stessa proprietà: un vero e proprio deterrente contro i malintenzionati di turno.

Richiesta

Ciò premesso, si invita il Consiglio di Stato a vagliare l'opportunità di emanare delle norme vincolanti per la concessione e il rinnovo di autorizzazioni per l'esercizio di una struttura destinata al rifornimento di combustibili nelle zone a rischio - facilmente definibili - che contemplino l'obbligo dell'impiego di suddetta tecnologia.

A puro titolo informativo allego una scheda prodotto della Ditta Scheidt & Bachmann di Mönchengladbach (D) che offre le indicazioni essenziali sulla tecnologia.

Franco Denti
Cereghetti - Chiesa - Rückert - Schnellmann

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

Allegato: citato

PRODUKTINFO

CASH MANAGEMENT

ALLGEMEINES

Sicheres Bargeldhandling und nachvollziehbare Ein- und Auszahlungen sind im täglichen Tankstellengeschäft unerlässlich. Damit der Umgang mit Bargeld in Ihrer Station kontrollierbar und sicherer wird, bieten wir die Anbindung eines Cashrecyclers an unser Tankstellen Management System an. Das Gerät ist in der Lage Bargeld nicht nur zu zählen, es lagert dieses auch in einem abgesicherten Tresor. Durch die Anbindung an unser TMS 30 werden alle Eingänge automatisch im System erfasst und die Kasse ist immer aktuell. So können Fehlbestände vermieden und Lager- sowie Beschaffungskosten minimiert werden.

SICHERHEIT

Mit dem neuen System sind Sie in der Lage die Sicherheit an Ihrer Tankstelle und nicht zuletzt die Ihrer Angestellten zu erhöhen. Da keine Bargeldvorräte mehr offen zugänglich an der Station gehalten werden, nimmt die Wahrscheinlichkeit von Raubüberfällen ab.



Flexibel einsetzbar - Cashrecycler verschiedener Hersteller können angebunden werden.



Optimal integriert - der Münzrecycler fügt sich passgenau in die Ladentheke ein.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Sicherheit an der Station nimmt zu
- Kassenfehlbestände werden vermieden
- Systeme verschiedener Hersteller anbindbar
- Kostensparend
- Erhöht Kundenbindung
- Service aus einer Hand

HIGHLIGHTS

- Voll in das TMS 30 integriert
- Bargeld lagert in abgesichertem Tresor
- Cashrecycler geben Wechselgeld abgezählt aus
- Geldabheben vom Bankkonto möglich

BARGELDHANDLING

Da auch das Wechselgeld abgezählt in Form von Banknoten und Münzen über den Cashrecycler ausgegeben wird, können auch flüchtige Fehler bei der Bargeldrückgabe vermieden werden. Mit dem neuen Scheidt & Bachmann Cash Management System wird das gesamte Bargeldhandling an der Station wesentlich vereinfacht und sicherer.

Das gesamte Bargeld befindet sich innerhalb der Recycler in einem geschlossenen Kreislauf. Sämtliche Ein- und Auszahlungen werden über das System abgewickelt. Damit sparen Sie sich die aufwändige manuelle Abrechnung und den Transport zur Bank.

CASH MANAGEMENT

INTEGRATION IN TMS 30

Die volle Integration in unser Tankstellen Management System TMS 30 erlaubt es flexibel beliebige Cashrecycler an das System anzuschließen. Damit sind Sie in der Lage, das für Sie passende System auszuwählen.

SERVICE

Alles aus einer Hand. Über die System Service GmbH wird das gesamte Servicespektrum angeboten. Von Schulungen über Installation hin zur Wartung haben unsere Kunden nur einen Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das System.

KOOPERATION MIT BANKEN

Bieten Sie Ihren Kunden einen Zusatznutzen: Für Tankstellenbetreiber, die mit einer Bank kooperieren bieten wir optional die Möglichkeit des Bargeldabhebens vom Bankkonto an. Als weitere Möglichkeit der Kundenbindung stellt dieses System einen realen Mehrwert für jede Station dar.

Durch diese Variante des Cash Management Konzeptes werden außerdem alle Bargeldeingänge direkt Ihrem Geschäftskonto zugebucht welches damit stets tagesaktuell ist.

Den Zugang zum Tresor des Recyclers hat in diesem Betriebsmodell nur ein autorisiertes Werttransport unternehmen. Damit ist Ihr System nochmals gegen unbefugte Öffnung abgesichert.

VERFÜGBARKEIT

Fragen Sie unseren Vertrieb wann das Produkt für Ihren Markt verfügbar ist!

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Scheidt & Bachmann GmbH
Systeme für Tankstellen
Breite Straße 132
D-41238 Mönchengladbach

Telefon +49 2166 266-321
Fax +49 2166 266-341

petrolstation@scheidt-bachmann.de
www.scheidt-bachmann.de

MOZIONE

Centro sociale giovanile autogestito: il Cantone torni a fare la sua parte!

del 13 febbraio 2012

"L'autogestione è oggi una solida realtà, a livello internazionale ma anche nel nostro Paese. In Svizzera, sono attualmente attive approssimativamente 700 aziende autogestite che si distinguono per i seguenti criteri: proprietà collettiva dell'impresa, assenza di gerarchia, orientamento al valore d'uso anziché al valore di scambio, eliminazione della divisione sessuale dei ruoli, lavoro basato sull'autoresponsabilità. Da questa realtà sommersa affiorano, come punte di un iceberg, i centri sociali, nettamente più visibili per dimensione, impegno politico, attività pubbliche e soprattutto per il travaglio che ne ha contraddistinto la nascita. Anche il CSA il Molino di Lugano è parte di quest'arcipelago."

(Fonte: Sistema bibliotecario ticinese - Documentazione regionale ticinese:

<http://www.sbt.ti.ch/bcb/home/drt/dossier/centriautogestiti/completo.html>)

Definizione e ruolo del CSOA sono pure illustrati nel sito:

http://it.wikipedia.org/wiki/CSOA_il_Molino

Elementi storici interessanti li ritroviamo poi in Progetto Molino:

http://www.ecn.org/molino/pcsa_online/4.htm

Rammentiamo alcuni elementi cronologici.

Il 12 ottobre 1996, alcuni giovani ticinesi fanno irruzione presso lo stabile ex Molini Bernasconi di Viganello, impossessandosi dei locali e dando avvio ad una sorta di situazione di centro giovanile autogestito.

Nel giugno dell'anno successivo (1997), un incendio doloso (i cui autori non sono ancora stati individuati) distrugge parte dello stabile rendendolo di conseguenza inagibile. In seguito, con l'accordo del Consiglio di Stato, il Centro sociale giovanile autogestito (CSOA) viene trasferito presso l'ex grotto al Maglio situato al Piano della Stampa e di proprietà del Cantone.

Il 18 ottobre 2002 il Cantone, a seguito di reiterati reclami della cittadinanza di Canobbio ed a causa del mancato rispetto delle più elementari regole di convivenza e di rispetto da parte degli autogestiti, ordina lo sgombero forzato del Centro.

A seguito di questa azione di forza, membri e simpatizzanti del CSOA avviano alcune contestazioni di massa e minacciano di disturbare manifestazioni di grande impatto nel centro cittadino di Lugano durante il periodo pre Natalizio.

Il Municipio di Lugano quindi (in accordo con il Consiglio di Stato) decide nel dicembre 2002 di sistemare provvisoriamente gli autogestiti presso l'ex Macello di Lugano: viene sottoscritta una Convenzione congiunta, di natura transitoria, tra Consiglio di Stato, Municipio di Lugano e CSOA.

Vengono adottate minime misure igieniche e di sicurezza coscienti che questa debba essere una soluzione momentanea, non definitiva. Infatti su questa proprietà comunale vi sono già progetti di realizzazione in ambito pedagogico e del tempo libero, con messaggio

deliberato dal Consiglio comunale, forzatamente accantonati per il momento. Nella convenzione era stabilito che già nel 2003 un gruppo di lavoro misto (con i rappresentanti delle tre parti) si dovesse incontrare per definire un elenco di proposte in merito ad una sede definitiva del Centro sociale autogestito.

Sono trascorsi a tutt'oggi ormai quasi 10 anni da questa soluzione adottata dal Cantone con la Città di Lugano in accordo con il CSOA, ma la situazione è a tutt'oggi invariata.

Il problema di un centro sociale autogestito come quello del Molino ha una valenza cantonale: i frequentatori provengono infatti da ogni parte del Cantone e non è quindi corretto addossare responsabilità e oneri unicamente ad una sola realtà locale.

Se le parole hanno un senso, meglio rammentare quanto, nella premessa alla citata Convenzione del 18 dicembre 2002, si precisava:

Il Consiglio di Stato, in collaborazione con il Municipio di Lugano, con i Comuni dell'agglomerato e con l'Assemblea del Centro sociale autogestito il Molino, si impegna a cercare e trovare una soluzione definitiva.

Evidenziamo inoltre che lo specifico Regolamento d'applicazione della legge sul sostegno delle attività giovanili (RL 6.4.4.4.1) precisa che competente in materia per progetti di centri giovanili (per il tramite dell'ufficio giovani) è il Cantone.

In realtà questa responsabilità (a partire dal 2002) il Cantone non l'ha più assunta, al contrario ha semmai evidenziato (per il tramite della Sezione enti locali) l'irregolarità, peraltro ampiamente nota, della situazione del CSOA presso l'ex Macello.

Lo si voglia oppure no, il Centro sociale giovanile autogestito sul nostro territorio è una realtà. È una parte consolidata del nostro universo socioculturale e politico, dalla quale, come per tutte le altre componenti, democraticamente non ci si può che attendere per analogia uguale rispetto verso le istituzioni e le leggi e capacità di convivenza civile.

Alla luce di quanto esposto, e facendo uso delle facoltà previste dall'art. 101 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, chiediamo nella forma della mozione, che il Cantone si adoperi nell'individuare degli spazi definitivi adeguati, con tutte le normative del caso, da adibire a Centro sociale giovanile autogestito cantonale, che ne definisca un apposito regolamento e che, se del caso, provveda al suo finanziamento.

Fabio Schnellmann
Roberto Badaracco
Gianrico Corti

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Incentivare l'uso del trasporto pubblico anche tra i frontalieri

del 13 febbraio 2012

1. Situazione

La mobilità individuale transfrontaliera ha delle ripercussioni assolutamente importanti sullo sviluppo economico del nostro Cantone e sulla salute pubblica dei cittadini.

Prova ne è che il Consiglio di Stato nel rapporto al Gran Consiglio sulle Linee direttive 2012-2015 ha più volte sottolineato questi aspetti:

al punto 1.2 Dimensioni della mobilità scrive:

L'ALCP (accordo di libera circolazione delle persone) implica un probabile sviluppo della mobilità transfrontaliera, con conseguenti problemi di traffico e d'impatto ambientale.

al punto 3.2 Crescita economica scrive:

Alcune strategie andranno sviluppate di concerto con la Confederazione e richiederanno al nostro Cantone la capacità di essere unito e credibile nelle discussioni con Berna. Oltre alle questioni legate alle misure accompagnatorie all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (cfr. punto 3.1 Mondo del lavoro), vi sono due questioni centrali:

- (...)
- *garantire una buona rete di mobilità interna e verso l'esterno (...) Occorre inoltre evitare che i problemi di mobilità di una regione, che coinvolgono più politiche e non solo quella dei trasporti, pongano un freno alla crescita economica.*

Nel capitolo sulla Politica ambientale il Consiglio di Stato rileva come nel preservare e recuperare la qualità dell'ambiente, nell'ultimo decennio sono stati compiuti importanti progressi: nel settore della protezione dell'aria è stato possibile ridurre le emissioni di diverse sostanze inquinanti le cui concentrazioni sono rientrate nei limiti di legge (anidride solforosa, monossido di carbonio). Per altre sostanze (ossidi di azoto, polveri sottili, ozono) questo processo è tuttora in atto e necessita di ulteriori sforzi.

Dall'ultimo rapporto dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) si rileva che la principale fonte di rumore è il traffico. Il rumore ha effetti sulla salute, spesso sottovalutati, sia a livello psichico (malessere, stress, disturbi della comunicazione del sonno) sia a livello fisico (disturbi uditivi, ipertensione).

Governo e Parlamento, coscienti di questa situazione, hanno profuso numerosi sforzi nel migliorare la rete di trasporti pubblici, nel promuovere l'uso di questi mezzi e nel finanziarne lo sviluppo. Nel mese di novembre del 2011 il Gran Consiglio ha stanziato un credito quadro di 292,2 milioni di franchi, di cui 232 milioni a carico del Cantone, per il finanziamento delle prestazioni di trasporto pubblico per il quadriennio 2012-2015, mentre in gennaio ha votato un credito complessivo di fr. 2'700'000.- per il quadriennio 2012-2015 per l'attuazione dei provvedimenti per la promozione del trasporto pubblico e della mobilità aziendale previsti nell'ambito del Piano di risanamento dell'aria (PRA).

Sulla base delle simulazioni effettuate con il modello di traffico cantonale, la domanda di trasporto per l'orizzonte 2025 aumenterà del 32% rispetto al 2007. La crescita della mobilità si concentrerà sui trasporti pubblici (+110%), ma anche il traffico motorizzato individuale segnerà un incremento del 20%.

La competitività del nostro Cantone è anche legata al mantenimento di una buona mobilità interna e verso l'esterno. Purtroppo la nostra rete autostradale sta raggiungendo la saturazione. L'USTRA prevede che, a medio termine, sull'autostrada A2, nell'area tra Lugano sud e Mendrisio, si verificheranno con sempre maggior frequenza perturbazioni al traffico dovute ai limiti di capacità raggiunti dall'asse stradale e per questo motivo sta studiando un ventaglio di possibili soluzioni strutturali da realizzare a lungo termine con la costruzione di ponti, gallerie o l'ampliamento dell'infrastruttura esistente.

A parte i costi che queste realizzazioni comporteranno, rimane comunque da risolvere il problema a corto e medio termine.

2. Problema

Secondo lo studio "La via del Ceresio" promosso dal sindacato UNIA, dal Comune di Porlezza e dalla SNLL, "il pendolare frontaliero usa quasi esclusivamente mezzi privati e raramente divide la vettura con un collega". Questa affermazione è suffragata da un sondaggio empirico svolto su un campione di 250 frontalieri provenienti dalla regione che si estende da Porlezza all'Alto Lario che ha dimostrato come il 94,96% degli intervistati utilizza l'auto privata per recarsi al lavoro.

Lo studio era volto a verificare la fattibilità di introdurre un servizio navetta lacustre tra Porlezza e Lugano, ma analizza nel suo complesso la questione della mobilità transfrontaliera.

Nelle riflessioni conclusive si giunge quindi a ipotizzare una serie di misure: "Per avere un effettivo miglioramento della mobilità, si dovrà agire contemporaneamente in diverse direzioni. In primo luogo in una prospettiva multimodale, attraverso il coordinamento tra gli orari dei battelli e della linea di bus C12, poi sensibilizzando al car sharing. La disponibilità di parcheggi di scambio sul territorio italiano, e le parallele restrizioni alla circolazione e al parcheggio nel centro di Lugano ipotizzate dal Piano della Viabilità nell'area, dovrebbero favorire una mobilità più collettiva, facilitando ad esempio la scelta del car pooling, anche tramite incentivi e disincentivi".

Se si considera che nel Canton Ticino vi sono circa 160'000 posti di lavoro e che oltre 50'000 sono occupati da lavoratori frontalieri e che questi in larga misura usano quasi esclusivamente mezzi privati, possiamo immaginarci che in alcune zone del Cantone almeno la metà del traffico stradale di chi si reca a lavorare è rappresentata da vetture che provengono da oltre frontiera.

Occorre quindi intervenire in questo ambito per preservare l'economia e l'ambiente.

3. Proposta

Il Consiglio di Stato è invitato ad emanare una nuova disposizione per l'impiego all'interno dell'Amministrazione cantonale, delle UAA, degli Enti cantonali, degli Enti a beneficio di un mandato di prestazione, degli Enti sussidiati.

Tutti questi datori di lavoro dovranno applicare le medesime regole per l'assunzione di personale che necessita di un permesso di lavoro: prima di richiedere un permesso di lavoro dovranno infatti dimostrare l'impossibilità di trovare i profili richiesti tra i disoccupati iscritti presso gli Uffici regionali di collocamento.

Nel caso fosse indispensabile assumere un lavoratore frontaliero dovrà venir privilegiato chi fa uso di mezzi pubblici o adotta soluzioni come il car pooling.

La verifica dello svolgimento corretto di questa pratica sarà svolta da una Commissione apposita nominata dal Consiglio di Stato.

Se la verifica dovesse dare esito negativo (prassi non corretta) verranno presi provvedimenti sanzionatori che posso andare dalla diminuzione lineare del contributo globale, alla ridiscussione del contratto di prestazione.

Enti che dovranno applicare questa direttiva (lista non esaustiva):

- Ente ospedaliero cantonale
- Aziende elettrica ticinese
- Banca dello Stato
- USI
- SUPSI
- ACR
- ETT e ETL
- Società di trasporti pubblici con partecipazione maggioritaria degli enti pubblici (Confederazione + Cantone + Comuni).
- Associazioni e fondazioni con le quali è stato sottoscritto un mandato di prestazioni

Inoltre l'Amministrazione cantonale, le UAA, gli Enti cantonali, gli Enti a beneficio di un mandato di prestazione e gli Enti sussidiati dovranno privilegiare acquisti di prodotti fabbricati in Ticino da aziende che impiegano in prevalenza manodopera indigena o prodotti venduti da aziende con sede in Ticino.

Ogni fornitore dovrà inviare all'acquirente una certificazione nella quale deve figurare la percentuale di dipendenti residenti (FTE) che non deve essere inferiore al 75%. Se la percentuale è inferiore al 75% il fornitore deve dimostrare di aver applicato il piano di azione TR9.3 del PRA (Piani di mobilità per le imprese) con certificazione del DT.

Tutti gli Enti dovranno annualmente dimostrare di aver rispettato questa regola; in caso contrario verranno presi provvedimenti sanzionatori che possono andare dalla diminuzione lineare del contributo globale, alla ridiscussione del contratto di prestazione.

4. Conclusione

Queste misure sono intese a privilegiare quei prodotti e quelle imprese che hanno un impatto limitato sull'ambiente per ciò che concerne le emissioni dovute ai trasporti di merci e di persone. Si tratta di misure compatibili con le Linee direttive 2012-2015 del Consiglio di Stato, con il Piano di risanamento dell'aria, con la politica di incentivazione del trasporto pubblico e con la protezione della salute della popolazione ticinese.

Per il Gruppo della Lega dei Ticinesi:

Michele Foletti

Badasci - Barra - Bignasca A. - Bignasca M. -

Caverzasio - Ferrari - Fraschina - Guerra - Minotti -

Ortelli - Ramsauer - Robbiani - Rückert - Seitz

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Istituzione della figura dell'architetto cantonale

del 13 febbraio 2012

Le recenti vicende che hanno scosso la Sezione della logistica, con la messa in luce di gravi lacune strutturali nelle procedure di aggiudicazione di appalti, hanno comportato anche la dichiarazione esplicita di sfiducia nell'assetto direttivo di questa importante articolazione dell'Amministrazione pubblica. Con ciò si pongono diversi interrogativi sull'efficienza dell'apparato statale nell'ambito dell'edilizia pubblica. Colpisce in particolare la frequente assenza, nei meccanismi deliberativi, di elementi riconducibili a una cultura del costruire di qualità: un'esigenza, quella della cultura della costruzione legata a una cultura del territorio, sentita in diverse aree della Svizzera con ben altra attenzione, e a cui si è cercato di dare risposte e seguito concreti.

Una delle modalità che si sono rivelate più produttive è l'istituzione della figura dell'architetto cantonale, diffusa e da tempo operativa in diversi Cantoni (nel vicino Grigioni, per esempio, dal 1907), che spesso ricopre il ruolo di consigliere e supporto nella costruzione di grandi opere pubbliche rispetto a questioni architettoniche, urbanistiche e di gestione del territorio: una figura che potrebbe inoltre fungere da coordinatore fra le diverse commissioni già oggi operative (culturali, della logistica, del territorio) e collaborare con tutti gli attori interessati per trovare le migliori soluzioni dal punto di vista paesaggistico, ma anche economico, culturale e sociale.

Con la presente mozione si invita pertanto il Consiglio di Stato a valutare l'istituzione della figura dell'architetto cantonale.

Per il Gruppo socialista:

Chiara Orelli Vassere

Branda - Canevascini - Cavalli - Cozzaglio -

Garobbio - Kandemir Bordoli - Malacrida

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

INTERPELLANZA

Vicenda CHIT: il Parlamento deve vederci chiaro!

del 2 febbraio 2012

Il Gruppo PPD + Generazione Giovani ha preso atto con preoccupazione dei contenuti della conferenza stampa tenuta dal Consiglio di Stato il 1. febbraio 2011 in merito all'inchiesta disciplinare svolta a seguito della vicenda CHIT.

Il Gruppo PPD + Generazione Giovani ha preso atto della destituzione e trasferimento del caposezione della logistica e delle sanzioni pronunciate nei confronti di un altro funzionario.

Il Gruppo PPD + Generazioni Giovani ha pure preso atto con sconcerto di quanto riportato dalla stampa, secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe riscontrato *"una lunga serie di disfunzioni che erano ormai diventate prassi all'interno della Logistica"*.

Il Gruppo PPD + Generazione Giovani ritiene che la Sezione della logistica rivesta un ruolo essenziale nell'amministrazione dello Stato e debba quindi operare secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza, ritenuto che eventuali anomalie/violazioni costituiscono non solo un danno economico per il Cantone (quindi per i cittadini) e per le imprese che operano onestamente, ma anche un grave pregiudizio per la credibilità delle istituzioni.

Già con interpellanza del 14 marzo 2011 il Gruppo PPD + Generazione Giovani, per firma degli allora deputati Paolo Beltraminelli e Giovanni Jelmini, aveva sottolineato l'importanza di un accertamento rigoroso dei fatti e delle responsabilità, che deve proseguire nonostante il provvedimento adottato nei confronti del caposezione, anche per evitare che costui funga da capro espiatorio per situazioni apparentemente diffuse a vari livelli gerarchici.

Il Gruppo PPD + Generazione Giovani chiede quindi che il Consiglio di Stato riferisca con urgenza al Gran Consiglio già in occasione della prossima seduta del 13-15 febbraio 2012, in particolare rispondendo ai seguenti quesiti.

1. Dalla conferenza stampa di ieri è emerso che il caposezione non è stato sollevato dall'incarico perché direttamente coinvolto nella vicenda CHIT, ma a seguito di una serie di anomalie/violazioni riscontrate in seno alla Sezione della logistica. Come mai si è atteso solo ora per adottare delle misure, nonostante da tempo il Gran Consiglio aveva invitato il DFE ad intervenire per migliorare il funzionamento della Sezione?
2. Qual è l'esito dell'inchiesta amministrativa condotta a dipendenza della vicenda CHIT?
3. Nell'ambito di tale inchiesta sono state riscontrate ulteriori anomalie/violazioni/disfunzioni nell'attività della Sezione della logistica?
4. In caso affermativo che anomalie/violazioni/disfunzioni sono state riscontrate e riconducibili alla responsabilità di chi?
5. Quali ulteriori passi amministrativi intende intraprendere il Consiglio di Stato a dipendenza delle eventuali anomalie/violazioni riscontrate?

6. In particolare, il Consiglio di Stato intende accertare se le eventuali anomalie/violazioni riscontrate hanno portato pregiudizio all'ente pubblico e agli attori economici operanti in Ticino?
7. Qual è il contenuto del mandato "progetto di riforma della Sezione logistica" conferito dal Consiglio di Stato a Nicola Novaresi e a Verena Vizzardi?
8. Qual è la tempistica prospettata per il rilascio di un eventuale rapporto in merito alla riforma della Sezione logistica?
9. Data la presunta ampiezza delle anomalie/violazioni/disfunzioni riscontrate, il Consiglio di Stato come valuta la possibilità di conferire a soggetti terzi rispetto all'Amministrazione cantonale l'incarico di condurre un approfondito esame che permetta di ottimizzare i processi decisionali/operativi all'interno della Sezione della logistica?
10. Il Consiglio di Stato intende informare e coinvolgere in modo costante e tempestivo il Gran Consiglio in merito a ulteriori accertamenti sulle anomalie/violazioni/disfunzione riscontrate e sul progetto di riforma della Sezione della logistica?
11. Il Consiglio di Stato intende pure approfondire - segnatamente da un punto di vista delle procedure di controllo/verifica interne - come sia possibile che le *"disfunzioni che erano ormai diventate prassi all'interno della Logistica"* non siano precedentemente state riscontrate né dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, né dal Consiglio di Stato?

Per il Gruppo PPD+GG:
Maurizio Agustoni e Fiorenzo Dadò

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

L'il-logistica certificazione

del 3 febbraio 2012

Il Consiglio di Stato ha resi noti, mercoledì 1. febbraio 2012, i risultati dell'inchiesta sulla Sezione della logistica e le relative decisioni del Governo per *"ridare autorevolezza a un settore chiave per lo Stato"*, come dichiarato dalla Presidente del Governo Laura Sadis.

La Sezione della logistica è da diversi anni al centro di critiche e di discussioni, e anche in occasioni di dibattiti parlamentari sono emerse difficoltà legate alla gestione di alcuni dossier.

La necessità espressa dal Governo di analizzare a fondo la situazione e di affrontare le problematiche emerse per proporre i necessari cambiamenti trovano la nostra

condivisione. Riteniamo che il cambiamento all'interno della Sezione della logistica, che rappresenta un settore importante e centrale per lo Stato, soprattutto in un contesto reso difficoltoso dalla necessità di applicare correttamente la legge in presenza degli accordi bilaterali, deve costituire l'occasione non solo per un'approfondita analisi della situazione ma soprattutto per una riforma strutturale della Sezione.

Con la presente interpellanza chiediamo al Consiglio di Stato:

- quali sono le proposte a medio e breve termine per migliorare le procedure e le modalità operative interne alla Sezione?
- Quali sono le procedure di controllo che possono essere migliorate o potenziate per prevenire i problemi come quelli emersi presso la Sezione della logistica?

Certificazione di qualità?

C'è poi una questione che solleva, usando un eufemismo, le nostre perplessità. Ricordiamo infatti che la Sezione della logistica aveva ottenuto la certificazione ISO9001 nel gennaio 2011 dopo avere avviato nel 2010 un progetto organizzativo mirato all'ottenimento del certificato. Nel comunicato stampa del 26 gennaio 2011 del Consiglio di Stato (<http://www3.ti.ch/CAN/comunicati/26-01-2011-comunicato-stampa-13764229294.pdf>) si legge *"Nella sua valutazione l'ente ufficiale di accreditamento ha evidenziato la qualità organizzativa e di gestione dei servizi e la rapidità con la quale la Sezione della logistica è stata in grado di concludere il progetto"*.

A un anno esatto di distanza l'indagine amministrativa avviata sulla Sezione della logistica ha invece evidenziato tutta una serie di problematiche che hanno appunto portato il Consiglio di Stato ai provvedimenti presentati in conferenza stampa.

Da evidenziazione in evidenziazione, chiediamo quindi al Consiglio di Stato:

- nell'analisi e nelle valutazioni fatte per l'ottenimento del certificato ISO9001 non sono davvero emersi alcun problema o difficoltà interni alla Sezione?
- quali sono stati i criteri e gli indicatori presi in considerazione per la valutazione e per l'ottenimento del certificato di qualità da parte della Sezione della logistica?
- quanto è costato all'ente pubblico il certificato ISO9001 per la Sezione della logistica?

Per il Gruppo socialista:

Pelin Kandemir Bordoli

Branda - Canevascini - Corti -

Lurati - Orelli Vassere – Storni

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

CPC Chiasso: sempre peggio e non si vede una soluzione a breve termine!

del 7 febbraio 2012

Leggendo sul Giornale del Popolo la lettera aperta (vedi allegato) del prof. Edo Pellegrini, ex Vicedirettore del Centro professionale commerciale di Chiasso, c'è veramente da preoccuparsi su come vengono gestiti i lavori con i relativi costi per la ristrutturazione di detta sede scolastica.

Non solo la tempistica dei lavori e l'aspetto economico ci preoccupano, ma pure le situazioni di disagio che sono costretti a subire giornalmente gli allievi della scuola.

Oltre a quanto scritto sul GDP, il professor Pellegrini ci ha comunicato per telefono che in questi giorni le temperature nei corridoi della scuola arrivano a 5, 10 gradi al massimo. Inoltre, attualmente, per 300 allievi è a disposizione solo un servizio igienico su tre.

Evidentemente le risposte rassicuranti da parte del Consiglio di Stato all'interrogazione del deputato Daniele Caverzasio, che chiedeva lumi sullo stato dei lavori, non sono state confermate dai fatti.

Dalla lettera aperta scritta dal prof. Pellegrini citiamo due passaggi essenziali, e precisamente:

... la prima delle due affermazioni più incredibili è quella secondo cui le scadenze prevedono la consegna delle aule al livello 0 per dicembre 2011. Si osservi che il messaggio è datato 7 dicembre 2011. Orbene il livello 0, a tutt'oggi 24 gennaio 2012, è ancora un cantiere completamente aperto e, a naso, potremo considerarci fortunati se le aule ci verranno consegnate in aprile-maggio

... la palestra è stata consegnata all'inizio dell'anno scolastico 2011-2012 ed è in fase di rodaggio: la verità è, invece, che da due mesi la palestra non può essere utilizzata (chissà fino a quando), poiché si sta provvedendo a risolvere il problema delle infiltrazioni d'acqua (chi pagherà i costi supplementari e chi ha progettato una palestra nuova di zecca, che fa acqua da tutte le parti?).

Dopo questa premessa chiediamo quanto segue al Consiglio di Stato:

- come giudica il Governo le due affermazioni (vedi sopra) del prof. Pellegrini?
- Per il Consiglio di Stato è accettabile che giornalmente gli allievi, in questo periodo di freddo polare, siano costretti a convivere nell'infrastruttura scolastica con temperature dai 5 ai 10 gradi?
- È mai possibile che per 300 allievi sia a disposizione un servizio igienico su tre?
- La sicurezza per gli allievi è garantita in un cantiere aperto come quello attuale della CPC di Chiasso?
- Se e da chi è stata proposta la posa di una "clappa" di ritenuta per evitare che si ripetano al piano terra della CPC i medesimi problemi di allagamento della palestra?

Massimiliano Robbiani
Paolo Sanvido
Daniele Caverzasio

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

Ma il messaggio del CdS la racconta giusta?

Come docente ed ex-vicedirettore del CPC di Chiasso mi sono preso la briga di leggere il messaggio 6583 del 7 dicembre 2011 con il quale il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio un credito suppletorio di 2.180.000.- per la ristrutturazione del CPC di Chiasso. Man mano che la lettura procedeva rimanevo sempre più allibito: ma è possibile scrivere così tante frottole e inesattezze in così poche pagine?

Andiamo con un po' d'ordine: la prima delle due affermazioni più incredibili è quella secondo cui le scadenze prevedono la consegna delle aule al livello 0 per dicembre 2011. Si osservi che il messaggio è datato 7 dicembre 2011. Orbene il livello 0, a tutt'oggi 2 febbraio 2012, è ancora un cantiere completamente aperto e, a naso, potremo considerarci fortunati se le aule ci verranno consegnate in aprile-maggio! Nel messaggio si affer-

ma poi che la palestra è stata consegnata all'inizio dell'anno scolastico 2011-2012 ed è in fase di rodaggio: la verità è, invece, che da due mesi la palestra non può essere utilizzata (chissà fino a quando), poiché si sta provvedendo a risolvere il problema delle infiltrazioni d'acqua (chi pagherà i costi supplementari e chi ha progettato una palestra nuova di zecca, che fa acqua da tutte le parti?).

Un'altra affermazione azzardata è quella secondo cui i lavori si concluderanno entro fine 2012; credo che tutti gli addetti si rendano benissimo conto che ciò sarà assolutamente impossibile.

Oltre al credito suppletorio, nel messaggio, si parla anche di una riduzione di costi di 890.000.- rispetto al credito inizialmente votato e si fa un elenco dei provvedimenti atti ad ottenere questo scopo.

Ne cito qualcuno: «Mantenimento dove è ancora possibile dei serramenti esistenti che sono di buona qualità. Eseguiti nel biennio 1994/95 in legno (vetratura doppia), non hanno esaurito il loro ciclo di vita, di conseguenza, anche per ragioni di uso parsimonioso e sostenibile delle risorse, non si ritiene debbano essere sostituiti». Si osservi che la frase sibillina «dove è ancora possibile» significa, in realtà, «dove non sono ancora stati smontati e buttati via». Che coordinamento! Oltretutto avremo poi «una scarpa e una sciavata». Un paio di osservazioni sono doverose. Come dice lo stesso messaggio la commissione della gestione, dopo una visita al cantiere manifesta «perplexità circa sia l'intenzione di mantenere gli attuali infissi (al posto di sostituirli) sia per il sistema di chiusura delle porte». Il perché è doppiamente ovvio: da un lato si tratta solo di rimandare di qualche tempo la (necessaria) sostituzione che poi andrà a finire su un altro conto e nessuno se ne accorgerà e dall'altro risulta per lo meno strano che nella richiesta di credito suppletorio si dica «Le principali differenze rispetto al preventivo esposto nel Messaggio con la richiesta del credito di costruzione sarebbero da imputare alle seguenti voci: b) Standard energetici più elevati (RuEn, tripla vetratura, isolamento)». Da un lato vanno bene le doppie vetrate vecchie, dall'altro si chiede il supplemento per la tripla vetratura. Mi chiedo anche se, mantenendo le vecchie finestre, siamo poi sicuri di ricevere i sussidi federali per le costruzioni Mi-

nergie, come si afferma nel messaggio. Ne dubito fortemente.

Con un risparmio di 78.000.- si procederà poi all'«Eliminazione degli elementi di oscurazione esterni sostituiti da tende interne». È discutibile la posa di tende in una scuola (quanto dureranno?), ma, quel che è peggio è che si sottace che il minor oscuramento comporterà l'acquisto di apparecchi di proiezione più potenti e quindi più costosi, ma anche questo finirà su un altro conto e nessuno se ne accorgerà.

Nel messaggio si citano più volte «i continui imprevisti»; mi chiedo quali dilettanti abbiano potuto pensare, in fase di progettazione, che, in un palazzo come il nostro, vecchio di 100 anni, non sarebbero sorti importanti e certamente ben prevedibili «impresvisiti». Li avrebbe previsti anche «il prim che pasa in strada...».

Sorvolo poi sull'intenzione di rinunciare (nel 2012!) all'erogazione dell'acqua calda nelle toilettes degli allievi e alla climatizzazione dell'aula magna (sottotetto), con un risparmio complessivo di ben 70.000.-.

Infine una piccola chicca: l'unico locale già consegnato, l'aula docenti, dispone di posti di lavoro al PC per i docenti che non rispettano assolutamente le norme SUVA. Speriamo bene per le future aule d'informatica. Riassumendo: fra acquisto del palazzo, crediti vari già votati e credito suppletorio siamo già ben oltre i 20 milioni e, magari, non è finita qui. In compenso avremo un palazzo monco, con serramenti di due tipi diversi ecc. ecc. ed inoltre gli utenti avranno sopportato disagi veramente considerevoli (rumori assordanti, odori nauseabondi, polvere, freddo, servizi igienici in numero chiaramente insufficiente ecc.) per almeno due anni.

Come cittadino contribuente e ricordando anche gli altri casi recenti di sorpassi (p.es. alle medie di Riva) sono scandalizzato dall'uso superficiale che si fa dei soldi del cittadino da parte di (quanto capaci?) funzionari che, oltretutto, preparano messaggi contorti che poi il Consiglio di Stato sottopone agli ignari Granconsiglieri che avrebbero tutto il diritto di credere che ciò che leggono in un messaggio governativo corrisponda al vero.

EDO PELLEGRINI

presidente Consiglio comunale di Vacallo

INTERPELLANZA

Trasporto di animali da compagnia

del 2 febbraio 2012

In passato, ma anche nel presente, mi capita spesso di vedere persone che trasportano il proprio cane libero nell'abitacolo del veicolo: sul sedile di fianco al conducente, in grembo al conducente, nella parte posteriore del veicolo dove sono stati abbassati i sedili per dare più spazio all'animale; oppure attaccato a una catena o a un guinzaglio sul ponte di un furgone; o ancora sul cestino del motorino o sulla sella di un motociclo semplicemente fra il guidatore e il manubrio.

Anche i gatti non sono esenti da trasporto errato: liberi nell'abitacolo del veicolo, oppure in una scatola di cartone, o ancora liberi sul sedile di fianco al guidatore o sui sedili posteriori.

- Quali le norme corrette e in regola con la legislazione sulla circolazione stradale per il trasporto degli animali da compagnia - non solo con riferimento cani e gatti -?
- In base a quali articoli di legge?

Patrizia Ramsauer

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Asilanti

del 2 febbraio 2012

A Giubiasco vi sono attualmente richiedenti l'asilo?

Se sì:

1. quanti sono?
2. Di quale nazionalità?
3. Dove alloggiano?
4. Quali sono i costi giornalieri per persona pagati da Confederazione-Cantone-Comune?

Patrizia Ramsauer

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Consegna cartelle cliniche

del 3 febbraio 2012

Da qualche tempo si legge sui quotidiani di parenti di persone ricoverate in cliniche psichiatriche (almeno tre casi) che hanno chiesto invano a questi istituti la consegna della cartella clinica del paziente (in due casi suicidatosi).

1. Il Consiglio di Stato si è attivato per esigere il rispetto della legge, in particolare da parte di OSC e OEC?
2. Se sì, in quali termini? Se no, per quali motivi?
3. Per quanto concerne le cliniche private, come intende procedere?

Patrizia Ramsauer

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

RISPOSTE SCRITTE A INTERPELLANZE (art. 140 cpv. 5 LGC/CdS)

Pirati informatici nel sito del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Risposta scritta del 1° febbraio 2012 all'interpellanza presentata il 28 novembre 2011 da Francesco Cavalli, Fabio Canevascini e Roberto Malacrida

Signora e signori deputati,

prima di rispondere alle domande poste nella vostra interpellanza possiamo dirvi che effettivamente la sera del 16 novembre 2011, mediante posta elettronica, dal sito "edu.ti.ch" è stata trasmessa una e-mail a tutti gli utenti del Dipartimento. Con il pretesto che nelle cartelle account "edu.ti.ch" era stato rilevato un virus DGTEX è stato chiesto a tutti i destinatari di allestire una scheda di risposta e di indicare le generalità dell'utente e la password.

Sembra che alcune decine di utenti abbiano risposto fornendo tutte le indicazioni richieste.

Di seguito le risposte alle domande.

1. Quanti sono gli utenti del Dipartimento educazione, cultura e sport che hanno risposto fornendo in particolare la loro password?

84 utenti hanno risposto alla mail.

2. Quali sono i dati sensibili ai quali i pirati informatici hanno potuto accedere?

I pirati informatici hanno avuto accesso solo alla posta elettronica e alla rubrica personale degli utenti. Degli 84 utenti solo pochissimi sono stati coinvolti perché TI-Edu, che monitorava gli invii, ha subito bloccato le caselle di posta elettronica.

3. I pirati informatici hanno potuto accedere a dati sensibili riguardanti allievi e le loro famiglie?

No. In "edu.ti.ch" c'è solo la posta elettronica; i dati riguardanti gli allievi sono in un'altra piattaforma completamente indipendente. Nessun dato sensibile è quindi stato interessato.

4. Quali sono gli accorgimenti tecnici già messi in atto o che dovranno essere previsti per evitare il ripetersi di simili attacchi informatici?

Il responsabile Ti-edu ha subito cambiato le password degli 84 utenti, avvisandoli di cambiare la password di qualsiasi altro account (posta, banca, ...); ha inviato una mail a tutti gli utenti pregandoli di non rispondere; è stato attivato un filtro antispam "specifico" e tutte le eventuali risposte dei docenti sono state deviate su un altro account sicuro (edu). Infine nella pagina di accesso è stato pubblicato un avviso a non fornire mai i propri dati.

Si può quindi ritenere che l'inconveniente sia stato risolto senza alcuna conseguenza negativa.

Vogliate gradire, signora e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:
L. Sadis

Il Cancelliere:
G. Gianella

Sorteggio informatico a rischio?

Risposta scritta del 1° febbraio 2012 all'interpellanza presentata il 28 novembre 2011 da Francesco Cavalli, Fabio Canevascini e Roberto Malacrida

Signori deputati,

l'atto parlamentare indicato a margine prende lo spunto dall'episodio del pareggio tra due candidati nelle elezioni per il Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011, dal seguito che ne è scaturito con la sentenza 23 novembre 2011 del Tribunale federale su ricorso dell'avv. Gianluca Padlina e dalla procedura di sorteggio manuale svoltasi il 25 novembre secondo le disposizioni impartite dall'Alta Corte. Come giustamente rilevato, si tratta certamente di un caso eccezionale, che però dimostra che anche gli eventi più improbabili possono sempre verificarsi.

Considerato che ci si avvicina alla scadenza del rinnovo dei poteri comunali, opportunamente si ricorda che le situazioni di parità nelle elezioni per i Municipi e i Consigli comunali, a causa dei numeri più ridotti in gioco, sono molto più frequenti.

Poiché la Legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) stabilisce soltanto che, in caso di parità di voti fra i candidati dello stesso gruppo, l'ordine di elezione viene determinato per sorteggio, senza indicarne le modalità, e che con lo spoglio centralizzato è ormai prassi consolidata che il sorteggio venga effettuato dall'elaboratore elettronico tramite un algoritmo generatore di numeri pseudo-casuali che la sentenza citata sembrerebbe mettere in discussione, si pongono allo scrivente Consiglio i seguenti quesiti, sui quali prendiamo qui opportuna posizione.

1. L'algoritmo utilizzato garantisce piena equità, nel senso ognuno dei candidati ha le stesse probabilità di essere favorito dal sorteggio? Ci sono dati che lo confermano?

Il Consiglio di Stato - preso atto il 21 dicembre 2011 della sentenza 1C_521/2011 ed in modo particolare del considerando 6 in merito all'equità dell'algoritmo utilizzato, rispettivamente delle osservazioni generali riguardanti la procedura di sorteggio effettuata con supporto elettronico - si è confrontato con le seguenti opzioni:

- a) mantenere il principio dell'uso di un algoritmo di tipo software (generatore di numeri definiti pseudo-causali), messa in forse dal Tribunale federale, adattando comunque la procedura alle condizioni poste in quella sede;
- b) far capo ad uno strumento hardware certificato come generatore di numeri casuali per eseguire un sorteggio automatizzato all'interno dell'attuale applicativo "Votel";
- c) proporre una modalità di sorteggio manuale.

Esso ha quindi chiesto ai servizi cantonali che sono chiamati a predisporre e gestire le operazioni di voto e di spoglio di approfondire le varianti elencate da un profilo tecnico, giuridico ed organizzativo.

Per quanto concerne la prima ipotesi descritta sub a), la sentenza non sembra lasciare dubbi sull'impossibilità di utilizzare quell'algoritmo. Al considerando 6.2 si rileva infatti che *"(...) determinante è la circostanza, non sostenuta né tanto meno dimostrata dal Governo cantonale, che le descritte modalità di sorteggio possano garantire in maniera effettiva ai due candidati la stessa, identica probabilità di essere trattati (50% - 50%) e quindi la parità di trattamento (DTF 136 I 1 consid 4.1), come nell'ambito di un regolare sorteggio manuale. Per di più, come si è visto, in concreto, le modalità di sorteggio non sono state trasparenti e non garantivano agli elettori il riconoscimento di un risultato elettorale corrispondente in modo affidabile e non falsato alla loro volontà e ai requisiti posti alla legittimità di una decisione democratica".* E ancora al considerando 6.3: *"(...) certo, l'utilizzazione di mezzi informatici per determinare i risultati di elezioni e votazioni nonostante i pericoli intrinseci quali la pirateria informatica e i cosiddetti troiani, è di massima ammissibile e opportuna (cfr. art. 84 LDP). L'impiego di questi ausili tecnici è senz'altro giustificato dove siano manifestamente più vantaggiosi e utili che i modi di procedere convenzionali. Ciò non è tuttavia il caso nell'ambito del sorteggio, che dev'essere effettuato da parte di un'autorità statale, chiamata ad assumersene la responsabilità nel quadro di una procedura pubblica, sicura, trasparente e meritevole di affidamento. In tal modo può essere garantita, in ossequio ai principi dell'art. 34 Cost., la fiducia degli elettori nella correttezza del sorteggio. In tal caso, nel caso in esame, appare necessario procedere a un nuovo sorteggio manuale e in seduta pubblica".*

La circostanza per cui la fattispecie oggetto della sentenza si riferisse all'elezione del Consiglio nazionale, retta dal diritto federale, non modifica l'approccio negativo per una riedizione della modalità del sorteggio su supporto informatico, adottata nelle elezioni cantonali 2007 e 2011 e comunali 2008, giacché le valutazioni, considerazioni e conclusioni del Tribunale federale potrebbero assolutamente riproporsi anche per le elezioni cantonali e comunali. Sarebbe azzardato e quindi improponibile ignorare il precedente se solo si considera la posizione sul tema dei già ricorrenti in ambito federale, in parte già evidenziatasi in passato anche in sede cantonale, imponendo in seguito a ricorsi una prima correzione del metodo.

La variante sub b), ossia di un generatore hardware di numeri casuali è stata oggetto di una prima verifica tecnica da parte del Centro sistemi informativi (CSI), disponibile sul mercato e risultato senz'altro interessante. Si tratta, in buona sostanza, di un generatore di numeri aleatori basato sui principi della fisica quantistica (prodotto svizzero della IDQ di Ginevra), certificato come generatore di numeri casuali dall'Ufficio federale di metrologia (DFGP) e come generatore di numeri non prevedibili dal laboratorio britannico CTL

(relativamente al suo utilizzo nell'ambito del gioco d'azzardo). Ammesso che il prodotto descritto possa risultare - rispetto all'applicativo censurato - affidabile e garantito, la necessità di procedere con approfondimenti, verifiche e test che la prossimità della scadenza elettorale sembra escludere, e gli argomenti richiamati sopra dalla sentenza del Tribunale federale, ne rendono impraticabile la sua adozione; rimangono comunque riservate riflessioni e verifiche più ampie de *lege ferenda* nell'ottica di applicazioni a future elezioni.

2. Quanti sono stati i sorteggi nelle elezioni comunali del 2008? Quante volte in questi sorteggi è risultato vincente il candidato che si trovava già davanti sulla lista e quante volte l'ordine è stato ribaltato?

I casi di sorteggio nelle elezioni comunali del 2008 sono stati complessivamente 197, e meglio:

- 94 sorteggi con i candidati in ordine di lista
- 103 sorteggi con candidati in ordine diverso rispetto alla lista

In relazione a questa suddivisione, si deve aggiungere la seguente considerazione. Tra i 197 sorteggi sopra menzionati, 10 erano tra 3 candidati. Di questi 10 sorteggi tra 3 candidati, sono rilevabili:

- 1 sorteggio con i candidati in ordine di lista
- 9 sorteggi con candidati in ordine diverso rispetto alla lista

Se togliessimo questi 10 sorteggi a 3 candidati dal precedente conteggio, ci troveremmo con 187 sorteggi tra 2 candidati, di cui:

- 93 sorteggi con i candidati in ordine di lista
- 94 sorteggi con candidati in ordine inverso rispetto alla lista

A seguito delle considerazioni poc'anzi esposte, ci sembra di poter dire che la ripartizione dei sorteggi sia stata sostanzialmente equilibrata tra i casi che rispecchiano l'ordine di lista e i casi opposti.

3. In passato il sorteggio informatico è già stato oggetto di formali ricorsi?

Come è stato indicato nella risposta sub 1, l'algoritmo di sorteggio contenuto nel programma di spoglio delle elezioni comunali del 2004 era stato oggetto di un ricorso che ne aveva contestato l'affidabilità e l'applicabilità (sentenza del Tribunale federale 1P. 507/2004 del 21 giugno 2005). In seguito a quella decisione giudiziaria, si era provveduto - nell'ambito del nuovo applicativo per lo spoglio delle elezioni cantonali e comunali Votel, impiegato per la prima volta in occasione delle elezioni cantonali 2007 e successivamente nelle elezioni comunali 2008 e cantonali 2011 - alle necessarie verifiche per la messa a punto di un nuovo programma di sorteggio che rispettasse i criteri di casualità: programma con relativo documento specifico di analisi per la realizzazione del programma di sorteggio approvato dal Consiglio di Stato con decisione del 22 febbraio 2006. I risultati di quelle elezioni, compresi gli esiti dei sorteggi nei casi di voti pari tra candidati, non sono stati oggetto di contestazioni e ricorsi.

4. La recente sentenza del Tribunale federale si applica anche alle elezioni cantonali e comunali?

La sentenza del Tribunale federale si riferisce di per sé al solo caso dell'elezione del Consiglio nazionale. Trattandosi però del medesimo algoritmo di sorteggio contenuto nel programma di spoglio Votel per le elezioni cantonali e comunali - esteso per lo spoglio dell'elezione del Consiglio nazionale, convalidato dal Governo e successivamente censurato in sede giudiziaria - si ritiene, come rilevato nella risposta sub 1, che difficilmente una sua applicazione resisterebbe ad inevitabili censure.

5. Come viene valutato il rischio di ricorsi in occasione delle elezioni comunali del prossimo aprile?

Si rinvia alla risposta sub 4.

6. Sono già state ipotizzate modalità alternative o misure particolari per evitare che eventuali ricorsi ritardino eccessivamente la proclamazione degli eletti?

Già abbiamo indicato nella risposta sub 1 che, a conoscenza delle motivazioni della sentenza del Tribunale federale, ci si è immediatamente preoccupati di verificare da un profilo giuridico, tecnico ed organizzativo le conseguenze e la portata di tale decisione, come pure di individuare possibili soluzioni praticabili, compresi i rischi di nuove ed ulteriori censure nell'eventualità di un'applicazione della modalità automatica di sorteggio contenuta nel programma Votel, previsto per lo spoglio delle elezioni cantonali e comunali.

Alla luce di questo esame, il Consiglio di Stato si è orientato a favore di una soluzione che assicuri in caso di parità di voti tra candidati il sorteggio manuale: operazione da far effettuare dall'Ufficio cantonale di accertamento, in seduta pubblica, dopo la proclamazione dei risultati ufficiosi definitivi, in presenza dei rappresentanti delle liste e dei candidati interessati, se lo desiderano. Queste "*essentia*lia" corrispondono del resto alle condizioni descritte nella sentenza del Tribunale federale del 23 novembre 2011, addirittura nel suo dispositivo.

Considerato che, giusta i combinati art. 51 e 110 LEDP, tale incombenza è già riservata all'Ufficio cantonale d'accertamento - nel caso delle elezioni cantonali e comunali composto da tre Giudici designati dal Tribunale d'appello - non occorre una modifica di Legge o di Regolamento.

Il Consiglio di Stato provvederà di conseguenza a breve a completare le direttive di esecuzione dei lavori di spoglio all'attenzione dell'organo preposto a tali compiti.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:
L. Sadis

Il Cancelliere:
G. Gianella